SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 30 gennaio 2020 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della difesa

Ministero della giustizia

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio Morgeto e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maria Rosa Luzza - viceprefetto;

dott.ssa Eugenia Salvo - viceprefetto;

dott. Pasquale Crupi - funzionario amministrativo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte di conti il 9 gennaio 2020
Ufficio controllo atti Ministero dell'interno, foglio n. 48

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di un'operazione di polizia denominata «Geena», il 23 gennaio 2019 i Carabinieri del gruppo di Aosta e del reparto anticrimine di Torino hanno eseguito 16 ordinanze di custodia cautelare, emesse dal giudice per le indagini preliminari di Torino nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di vari reati, tra cui anche quello di associazione di tipo mafioso, ponendo in rilievo, tra l'altro, i rapporti di uno dei destinatari della menzionata ordinanza cautelare con esponenti politici del Comune di San Giorgio Morgeto.

Al fine di verificare possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte della criminalità organizzata, il prefetto di Reggio Calabria con decreto del 18 febbraio 2019, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie, conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Reggio Calabria, sentito nella sedute del 25 settembre 2019 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e del procuratore della Repubblica di Palmi, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale e il locale contesto ambientale ove si colloca l'ente e hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti criminali.

San Giorgio Morgeto è un Comune di ridotte dimensioni demografiche collocato nel parco nazionale dell'Aspromonte ai margini sud orientali della piana di Gioia Tauro, territorio interessato dal radicamento di cosche mafiose la cui pervasiva presenza — che si estende ben oltre i confini regionali — è stata recentemente confermata dali esiti di un'altra operazione di polizia giudiziaria denominata «Altanum» che, il 17 luglio scorso, ha portato all'arresto di soggetti appartenenti a organizzazioni criminali localmente egemoni.

La relazione del prefetto, anche sulla scorta delle risultanze della menzionata indagine giudiziaria «Geena», si sofferma sulla figura di colui che ha svolto un ruolo di promozione, direzione e organizzazione dell'associazione mafiosa interessata dal provvedimento giudiziario, sottolineando i rapporti intercorsi tra lo stesso ed esponenti politici di San Giorgio Morgeto in occasione delle elezioni politiche del giugno 2016.

L'importanza del ruolo svolto dal citato esponente della 'ndrangheta nelle dinamiche politiche ed elettorali, tanto in Valle d'Aosta quanto in Calabria, trova riscontro nei contenuti di fonti tecniche di prova dalle quali emerge il suo appoggio e sostegno in favore della lista capeggiata dal candidato poi eletto sindaco nelle consultazioni amministrative del 2016, pur richiedendo di non fare menzione con alcuno di tale supporto.

La commissione d'indagine ha analiticamente esaminato il profilo dei singoli amministratori evidenziando come alcuni di essi, tra cui il primo cittadino, sono gravati da pregiudizi penali e ha posto in rilievo la sussistenza di un'intricata rete di rapporti parentali, frequentazioni, cointeressenze tra gli amministratori ed esponenti delle locali consorterie, sottolineando come tale stato di cose abbia condizionato l'attività amministrativa in favore di ambienti controindicati.

In proposito, è ampiamente riconosciuto che il reticolo di rapporti e collegamenti — tanto più rilevante in un ambito territoriale di ridotte dimensioni demografiche, fortemente compromesso dalla pregiudizievole influenza di associazioni di tipo mafioso — determina un quadro indiziario significativo da cui si può desumere un oggettivo pericolo di permeabilità dell'amministrazione locale ai condizionamenti o alle ingerenze della criminalità organizzata, a fronte del quale si rendono necessarie idonee misure di prevenzione.

La relazione della commissione d'accesso, anche sulla base delle risultanze delle diverse indagini svolte dall'autorità giudiziaria, ha messo in rilievo un diffuso quadro di illegalità nei diversi settori amministrativi.

La compromissione e lo sviamento dell'attività amministrativa sono stati riscontrati in diversi settori comunali e risultano evidenti in una serie di procedimenti, quali quelli concernenti gli appalti di lavori pubblici, la gestione dei lotti boschivi, le procedure per l'esercizio di noleggio auto con conducente, le concessioni di terreni di proprietà comunale.

In relazione a tale ultimo tipo di procedimenti la commissione d'indagine ha provveduto ad analizzare i contratti stipulati dall'amministrazione in carica e ha evidenziato, significativamente, che il conduttore di uno dei terreni in argomento, gravato da pregiudizi di natura penale e riconducibile, per stretti legami parentali, a soggetti controindicati ha provveduto al pagamento del solo canone relativo all'anno 2017.

Situazione in parte analoga è stata riscontrata anche nei confronti di altro conduttore che, dopo aver stipulato il contratto di locazione per l'uso del terreno comunale nel marzo 2017, ha provveduto al pagamento del relativo canone solo per quell'anno, né l'amministrazione comunale ha adottato alcuna iniziativa per la risoluzione del relativo contratto, adempimento che avrebbe dovuto porre in essere — come espressamente previsto da apposita clausola contrattuale — oltreché per morosità anche quando, come nel caso in esame, il terreno versi in stato, di abbandono.

La gestione dei suddetti beni, inefficiente e non in linea con i principi di buon andamento, è altresì attestata — come dettagliatamente riportato nella relazione della commissione d'indagine — dalla circostanza che anche per altri contratti stipulati nel corso di precedenti amministrazioni e tuttora condotti in locazione da soggetti interessati dalle menzionate ordinanze cautelari o, comunque, riconducibili ad ambienti controindicati, il pagamento del relativo canone non è più stato effettuato, in molti casi, a decorrere dal 2016, né l'amministrazione comunale in carica si è in alcun modo attivata per ovviare a tale situazione, assumendo i più opportuni adempimenti finalizzati anche all'eventuale risoluzione del rapporto contrattuale.

La commissione d'indagine ha inoltre esaminato le procedure di gara per la vendita a corpo di materiale legnoso derivante dal taglio di boschi, sottolineando, in particolare, alcune anomalie che hanno caratterizzato la procedura di gara indetta nel febbraio 2017.

Viene evidenziato che l'asta pubblica per la vendita a corpo del materiale legnoso, effettuata con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa, è stata aggiudicata, dopo che le prime due aste erano andate deserte, all'unica ditta partecipante il cui titolare è riconducibile, per stretti rapporti parentali, a un amministratore locale.

Le indagini esperite, come più ampiamente evidenziato nella relazione del prefetto di Reggio Calabria, inducono a ricondurre la ditta in argomento a una nota famiglia mafiosa egemone che, da anni, controlla il territorio montano, non solo al fine di ricavarne guadagni ma anche per favorire la latitanza di 'ndranghetisti.

Rileva al riguardo la circostanza, emersa nel contesto investigativo da cui è scaturita la citata operazione «Altanum», che la procedura di gara sarebbe stata condizionata dalle locali cosche per favorire la partecipazione della sola ditta che si è poi aggiudicata la gara.

La relazione del prefetto ha inoltre preso in esame le procedure relative alle due gare d'appalto di lavori pubblici bandite nel corso dell'attuale amministrazione ed espletate dalla stazione unica appaltante, soffermandosi in particolare su quella concernente i lavori di ampliamento e potenziamento della viabilità in ambito comunale.

Viene evidenziato che il titolare della ditta aggiudicataria dei lavori è gravato da numerosi pregiudizi penali e ha frequentazioni con soggetti chiamati a rispondere, nell'ambito dell'operazione «Cumbertazione» del gennaio 2017, del reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale per avere concorso con altri a pilotare appalti.

Viene altresì rilevato che nell'ambito della stessa operazione anche un altro soggetto — che ha svolto un incarico professionale nel menzionato procedimento relativo a lavori di ampliamento e potenziamento della viabilità in ambito comunale — è stato segnalato, per avere, unitamente ad altri, pilotato numerosi appalti favorendo gli interessi di consorterie 'ndranghetiste.

Nella citata operazione «Cumbertazione» è stato inoltre chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 416-*bis* anche un soggetto, stretto parente di un consigliere di maggioranza.

La commissione d'accesso ha inoltre preso in esame gli affidamenti di interventi disposti in via diretta o in somma urgenza, ponendo in rilievo come una delle ditte affidatarie, la cui titolare è gravata da pregiudizi penali, in costanza dell'attuale amministrazione è stata aggiudicataria, in un limitato arco temporale, di numerosi appalti.

L'organo ispettivo rappresenta inoltre di aver evidenziato i nominativi dei titolari, rappresentanti legali e soci delle ditte risultati positivi agli accertamenti effettuati alla banca dati SDI o presso gli archivi dell'Arma dei carabinieri e pone in rilievo come, per tutti, siano emersi rapporti parentali o frequentazioni con amministratori comunali o con esponenti della locale criminalità organizzata.

Ulteriori concreti elementi che attestano una gestione dell'amministrazione comunale avulsa dal rispetto dei principi di legalità e buon andamento sono emersi all'esito delle verifiche disposte presso lo sportello unico per le attività produttive — gestito in forma associata con altri enti locali e che ha per capofila altro comune della provincia competente al rilascio del provvedimento finale — all'esito delle quali si è riscontrato che tra i destinatari di licenze, autorizzazioni e nulla osta figura un soggetto — autorizzato ad attività zootecnica — condannato per il reato di associazione mafiosa e sottoposto a misura di prevenzione per la quale non vi è stata riabilitazione.

Rilievi in parte analoghi sono emersi altresì per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, atteso che le stesse sono state rilasciate anche nei confronti di persone gravate da numerosi pregiudizi penali di cui una tratta in arresto per associazione di tipo mafioso e altra deferita per estorsione.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Giorgio Morgeto, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 16 dicembre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Prot. nr. 3936/2019/Segr.Sic. Reggio Calabria, 27 settembre 2019

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di San Giorgio Morgeto. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/69(55) del 12 febbraio 2019, si comunica che la Commissione nominata con provvedimento n. 826/2019/Segr. Sic. del 18 febbraio 2019 per effettuare, presso il Comune di San Giorgio Morgeto, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato in data 17 agosto 2019 la propria relazione, che si trasmette unitamente alla documentazione alla stessa allegata.

Si precisa che su richiesta della stessa Commissione - insediatasi il 18 febbraio 2019 - il termine per l'espletamento delle attività di accertamento, fissato in 3 mesi decorrenti dalla data di insediamento, è stato prorogato, con provvedimento n. 2058/2019/Segr. Sic. del 9 maggio 2019, di ulteriori 3 mesi.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e del Procuratore della Repubblica di Palmi -, sentito in data 25 settembre 2019, che ha condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

1. Il Sindaco ed il Consiglio comunale di San Giorgio Morgeto (3.047 abitanti) venivano eletti in seguito alle consultazioni del 5 giugno 2016. Risultava eletto Sindaco Salvatore VALERIOTI, per la lista civica n. 2 - "*Obiettivo comune*", prevalsa sulla lista n. 1 "*Sempre insieme per San Giorgio*", capeggiata da Andrea CARPENTIERE.

San Giorgio Morgeto si colloca nel Parco Nazionale dell'Aspromonte, ed è situato, da un punto di vista geografico, ai margini sud-orientali della Piana di Gioia Tauro. Anche quel territorio è interessato dalla presenza di cosche mafiose la cui principale attività è quella estorsiva.

Per molti anni è stata dominante la cosca "*OMISSIS*", storicamente alleata ai "*OMISSIS*", "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*" della Piana, nonché alle famiglie "*OMISSIS*" di *OMISSIS*, allora contrapposte a quella dei "*OMISSIS*" dello stesso centro. La cosca ha dominato almeno fino alla morte del capo, *OMISSIS*, ucciso *OMISSIS* probabilmente ad opera di soggetti legati ai *OMISSIS* di *OMISSIS*. Subentrava a capo della cosca *OMISSIS*, che tuttavia, unitamente ai suoi familiari, nonché a numerosi affiliati, si trasferiva in diverse zone del Nord Italia.

Negli anni successivi si è riscontrata l'affermazione di una nuova cosca mafiosa, con a capo il noto ex latitante *OMISSIS*. L'Operazione "San Giorgio", eseguita nel mese di aprile 1999, portava alla cattura di *OMISSIS*.

Prendevano quindi quota personaggi quali *OMISSIS* e *OMISSIS*. Vi sarebbe una spartizione del controllo delle attività illecite con *OMISSIS*, che ha mantenuto nel tempo i collegamenti con la malavita della Piana ed in particolare con *OMISSIS*, sotto l'egida di *OMISSIS*.

Ancora oggi non si esclude che parte della popolazione, in particolare quella delle zone rurali, abbia dato rifugio ed assistenza a pregiudicati e latitanti, in un territorio in prevalenza montagnoso e ricco di vegetazione. Tra gli altri, si segnala *OMISSIS*, tratto in arresto *OMISSIS* di San Giorgio Morgeto *OMISSIS*, a seguito di prolungate indagini mirate ai suoi fiancheggiatori[1]. Il predetto, nel corso della faida, *OMISSIS*.

Gli elementi informativi disponibili inducono a ritenere che San Giorgio Morgeto continua ad essere un "feudo" del clan dei "*OMISSIS*", che si avvalgono di accoliti ed associati nel controllo e gestione del territorio, come i componenti delle famiglie *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* detti "*OMISSIS*": un componente di quest'ultima, *OMISSIS*, veniva ucciso *OMISSIS*, con evidente metodologia mafiosa.

A conferma della pervasiva presenza della *'ndrangheta* nel territorio in parola, può richiamarsi l'Operazione "*ALTANUM*"[2], eseguita il 17 luglio 2019 a San Giorgio Morgeto *OMISSIS*, che ha portato all'arresto per associazione mafiosa di diversi soggetti facenti parte della cosca dei "*OMISSIS*", di cui l'attività investigativa ha accertato l'operatività, così come della *locale* di San Giorgio, facendo luce sul ruolo ricoperto dai rispettivi sodali: della prima, in particolare, *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* detto "*OMISSIS*", è ritenuto elemento apicale. Altri sodali sono, tra gli altri, il fratello, *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* e *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, basista in *OMISSIS*.

La *Locale* di San Giorgio Morgeto vede al vertice il citato *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*. Vi aderiscono inoltre i *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*. I fratelli *OMISSIS* e *OMISSIS*; i fratelli *OMISSIS*, *OMISSIS*, e *OMISSIS*.

Le indagini hanno evidenziato il penetrante controllo del territorio esercitato dalle consorterie mafiose ed i relativi interessi illeciti, con particolare riferimento agli appalti di lavori pubblici, ai tagli boschivi, alla compravendita dei terreni e all'assunzione dei lavoratori da parte delle locali aziende.

2. L'influenza delle cosche di *'ndrangheta* dell'area in esame – come dimostrato da ultimo anche dall'Operazione "*Altanum*" - si estende ben al di là dei confini regionali. Il 23 gennaio 2019 *OMISSIS* hanno eseguito ben 16 ordinanze di custodia cautelare - Operazione "*GEENNA*" - emesse dal GIP presso il Tribunale di Torino, su richiesta di quella DDA, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di vari reati, tra cui associazione di tipo mafioso, *OMISSIS*. Le indagini hanno ricostruito la pervasiva infiltrazione della *'ndrangheta* nel tessuto economico e politico *OMISSIS*. Il sodalizio era anche coinvolto nell'importazione di *OMISSIS*.

---

[1] Inserito nell'elenco dei 500 latitanti più pericolosi, *OMISSIS*.

[2] Procedimento penale nr. *OMISSIS* R.G.N.R. D.D.A. e *OMISSIS* R.O.C.C. della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Nell'ambito della predetta Operazione sono emersi elementi d'interesse anche in relazione all'attuale Amministrazione comunale di San Giorgio Morgeto.

Nel provvedimento giudiziario vi è infatti un paragrafo, denominato: *"I rapporti di OMISSIS con esponenti politici in occasione delle elezioni del comune di San Giorgio di Morgeto del giugno 2016"*. *OMISSIS* viene attribuito un ruolo di *"promozione, direzione ed organizzazione"* nell'organizzazione mafiosa. Lo stesso, tra l'altro: *"decideva le strategie finalizzate a garantire l'appoggio elettorale ai candidati alle competizioni elettorali locali e regionali, controllava che i lavori nel settore dell'edilizia privata venissero assegnati alle ditte da loro indicate ed interveniva in prima persona per ottenere tale risultato, interveniva per condizionare l'azione di alcuni amministratori locali OMISSIS"*.

Dagli atti si rileva l'importanza *OMISSIS* nelle dinamiche politiche ed elettorali *OMISSIS*. Infatti, alcuni candidati alle elezioni amministrative di San Giorgio Morgeto *OMISSIS*. Sono state *OMISSIS* con *OMISSIS*, attuale Consigliere *OMISSIS*, *OMISSIS*, attuale Assessore[3] e *OMISSIS*, quest'ultimo impegnato nella campagna elettorale in favore della lista *OMISSIS*.

OMISSIS conferma che *"spenderà tutto il suo carisma per OMISSIS"*, precisando ai suoi interlocutori di non riferire a nessuno del suo interessamento.

OMISSIS si estendeva anche al soddisfacimento di esigenze lavorative di soggetti legati alla locale criminalità organizzata. È il caso di *OMISSIS*.[4]

3. La Commissione di indagine ha ampiamente illustrato la posizione degli esponenti dell'Amministrazione comunale, sia sotto il profilo dei precedenti e/o dei pregiudizi penali sugli stessi gravanti, sia con riguardo alle frequentazioni con soggetti "controindicati".

OMISSIS, nato a San Giorgio Morgeto *OMISSIS*, risulta condannato, *OMISSIS*, per falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità e interruzione di un ufficio pubblico in concorso (reato estinto per esito positivo della misura alternativa). In una circostanza è stato notato colloquiare con *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto, *OMISSIS*, appartenente alla famiglia *OMISSIS*.

OMISSIS, Assessore, è *OMISSIS*, tratto in arresto nell'Operazione di polizia "GEENNA". *OMISSIS* era un esponente politico di rilievo essendo stato eletto *OMISSIS*. *OMISSIS* è stato contestato il delitto di cui agli artt. 110, 416-bis C.P., in quanto *"concorreva nell'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta - in particolare alla "OMISSIS""*, avendo tra l'altro ricevuto, in occasione delle elezioni per il Consiglio Comunale di *OMISSIS*, l'appoggio elettorale del già citato *OMISSIS*, esponente di vertice dell'associazione mafiosa.

OMISSIS, è Assessore *OMISSIS*. Lo stesso è stato notato e/o controllato in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi e precedenti penali, tra i quali *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, dal *OMISSIS* agli arresti domiciliari per associazione di tipo mafioso e

[3] Nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, sul cui conto non figurano pregiudizi sfavorevoli.

[4] Una conferma del persistente interesse di *OMISSIS* nei confronti del proprio paese di origine, si evince da un episodio *OMISSIS* che, durante un controllo effettuato il 30.3.2018 *in occasione della tradizionale processione dell'Addolorata, svoltasi a San Giorgio Morgeto, notavano OMISSIS. OMISSIS.*

stupefacenti[5]. *OMISSIS*, pur essendo esente da pregiudizi, è tuttavia legato, per motivi famigliari, a soggetti ritenuti gravitanti in contesti mafiosi. È infatti *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto *OMISSIS*, appartenente alla famiglia dei *OMISSIS* e *OMISSIS* (*OMISSIS*): il *OMISSIS*, quindi *OMISSIS* dell'Assessore, era il *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto *OMISSIS*, con precedenti per omicidio in concorso, porto abusivo e detenzione di armi, associazione di tipo mafioso in concorso con *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*: lo stesso, considerato elemento di rilievo dell'omonima famiglia di *'ndrangheta* e inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità, veniva tratto in arresto *OMISSIS* il *OMISSIS*, dopo 25 anni di latitanza. *OMISSIS* è inoltre *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto, *OMISSIS* e di *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, entrambi sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di dimora. In particolare, *OMISSIS* è stato condannato per detenzione illecita di armi, nonché segnalato per associazione di tipo mafioso e omicidio. I predetti, che sono *OMISSIS* dell'Assessore, sono stati tratti in arresto nell'ambito dell'Operazione *"Altanum"* dello scorso luglio. *OMISSIS* dell'Assessore, *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, era gravato da pregiudizi per diserzione, associazione di tipo mafioso, estorsione: lo stesso *OMISSIS* nel comune di San Giorgio Morgeto.

OMISSIS, nato a *OMISSIS*, Consigliere comunale *OMISSIS*, pur essendo esente da pregiudizi penali o di polizia, è *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, *OMISSIS* per associazione di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, corruzione, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, associazione per delinquere, tutti aggravati dall'art. 7 della L. 203/1991, nell'ambito dell'Operazione *"CUMBERTAZIONE"*. Lo stesso è ritenuto contiguo alla cosca *OMISSIS* e San Giorgio Morgeto ed annovera pregiudizi per porto abusivo di armi aggravato, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, interruzione di pubblico servizio. È infine *OMISSIS*, destinataria, il *OMISSIS*, di informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di *OMISSIS*.

Anche *OMISSIS* del Consigliere comunale, *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, è stato arrestato, nell'ambito della predetta Operazione, per associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti aggravati dall'art. 7 della L. 203/1991: lo stesso si rendeva irreperibile poiché *OMISSIS*, ma il *OMISSIS* e sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G. (*OMISSIS*).

OMISSIS, nato a San Giorgio Morgeto *OMISSIS*, Consigliere *OMISSIS*, è gravato da pregiudizi per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e opere eseguita in assenza di autorizzazione e abuso d'ufficio.

OMISSIS, nato a *OMISSIS*, Consigliere *OMISSIS*, risulta segnalato per percosse e ingiurie; appropriazione indebita e ricettazione. Lo stesso è stato controllato in compagnia di *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, già sorvegliato speciale segnalato per associazione di tipo mafioso (Operazione di polizia "IL CRIMINE"), considerato intraneo all'omonima famiglia di *'ndrangheta* operante in *OMISSIS*. Il predetto Consigliere è stato altresì controllato con *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, già sorvegliato speciale, segnalato per associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, stupefacenti, ricettazione e porto abusivo e detenzione di armi. In altre occasioni è stato controllato in

---

[5] Il *OMISSIS* era stato tratto in arresto *OMISSIS* nell'ambito dell'Operazione di polizia *"OMISSIS"*

compagnia di soggetti contigui agli ambienti criminali, gravati da pregiudizi per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, stupefacenti, porto illecito di munizionamento, associazione di tipo mafioso.

OMISSIS, nato a San Giorgio Morgeto *OMISSIS*, Consigliere *OMISSIS*, risulta segnalato per resistenza a pubblico ufficiale e contravvenzioni al Codice della strada. Lo stesso è *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto, *OMISSIS*, segnalato per tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. È inoltre *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, già sorvegliato speciale, gravato da condanne per stupefacenti, segnalato per furto aggravato, ricettazione, danneggiamento, estorsione, porto abusivo e detenzione di armi e fabbricazione o detenzione di materiale esplodente. Un altro *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto *OMISSIS*, è stato tratto in arresto il *OMISSIS*, in esecuzione di fermo d'indiziato di delitto per traffico di stupefacenti aggravato dall'art. 7 della L. 203/1991 nell'ambito dell'Operazione di polizia "ACERO", ed è attualmente *OMISSIS*.

4. Per quanto riguarda il personale in servizio presso il Comune, la Commissione di indagine ha accertato quanto segue.

OMISSIS, nato a *OMISSIS*, (*OMISSIS*) è gravato da pregiudizi per il reato di cui all'art. 335, C.P.; per omessa tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti speciali (ex art. 3 comma 3° e 9 octies Legge 475/88), omessa denuncia relativa ai rifiuti prodotti e smaltiti negli anni precedenti (ex art. 3° comma 5° e 9 octies Legge 475/88), omessa tenuta del registro degli oli esausti (ex art. 8 D.L. 27.02.1990 nr. 95); arrestato per furto aggravato di energia elettrica (Artt.624 e 625 c.p.); emesso nei suoi confronti il divieto di detenere qualsiasi arma, e/o materiale esplodente.

OMISSIS, nato a San Giorgio Morgeto *OMISSIS*, *OMISSIS* il *OMISSIS* veniva tratto in arresto in ottemperanza all'O.C.C. nr. *OMISSIS* emessa in data *OMISSIS* dal GIP di Reggio Calabria, poiché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art.74 T.U. 309/90 commi 1,2,3 per aver costituito e fatto parte di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il *OMISSIS* è stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale da parte della Questura di Reggio Calabria.

OMISSIS, nato a *OMISSIS*, *OMISSIS*, risulta deferito per il reato ex art. 321 C.P.; minaccia e danneggiamento seguito da incendio doloso.

OMISSIS, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, risulta deferito per il reato di cui all'art. 321 C.P.

OMISSIS, nata a *OMISSIS*, *OMISSIS*, risulta deferita nel *OMISSIS* per il reato di truffa art. 640 C.P., sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di procedimento penale art. 334 C.P.; in data *OMISSIS* viene confermata una condanna di mesi 8 da parte della Corte D'Appello di Reggio Calabria per il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui.

OMISSIS, nata a *OMISSIS*, è immune da pregiudizi, mentre *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, risulta deferito nel *OMISSIS* per i reati di ricettazione art. 648 C.P. e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. *OMISSIS* è a sua volta dipendente comunale con le mansioni di *OMISSIS*.

Il personale della Polizia Municipale è composto da tre unità.

Di questi, *OMISSIS*, nata a *OMISSIS*, è *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, Consigliere *OMISSIS*. Il predetto è stato controllato, in un'occasione, con un soggetto gravato da pregiudizi, tra l'altro, per ricettazione, furto aggravato e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

OMISSIS, nato a *OMISSIS*, in data *OMISSIS* veniva deferito per reato di furto aggravato art. 625 comma 1 parte 7 (energia elettrica). In data *OMISSIS* veniva ammesso alla prova ai servizi sociali.

La Commissione di indagine ha accertato la modesta attività della Polizia Municipale, che tra il 2016 e il 2019 ha elevato solo 17 verbali di contestazione per violazioni del Codice della Strada.

Gli introiti derivanti dalle contravvenzioni, come rilevato dalla Commissione di indagine, sono commisurati al numero esiguo delle stesse.

5. La Commissione di indagine ha valutato le pratiche di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

Un'autorizzazione è stata rilasciata a *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, che annovera diversi pregiudizi penali, ancorché datati, ed è stato più volte tratto in arresto. A suo carico figurano pregiudizi e precedenti penali per porto abusivo d'armi e ricettazione; favoreggiamento personale, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi e munizioni, furto aggravato; condannato alla pena di anni 2 di reclusione, per il reato di ricettazione, porto e detenzione di armi; tratto in arresto per associazione di tipo mafioso, porto abusivo e detenzione di armi e traffico di armi; furto aggravato.

Un'altra autorizzazione è stata rilasciata a *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, che risulta deferito per estorsione, truffa e falso in genere.

La Commissione ha inoltre rilevato che nel corso del mandato dell'attuale Amministrazione la Polizia Municipale non ha effettuato alcun tipo di contrasto, d'iniziativa autonoma, in materia di tutela dell'ambiente.

Dall'anno 2016 fino al mese di maggio 2019, sono state istruite tre pratiche relative alla messa in sicurezza e bonifica di siti interessati dalla presenza di amianto Eternit in evidente stato di disgregazione con potenziale pericolo per la salute pubblica. Di queste, due sono state portate a termine, nel senso che sono stati compiuti i dovuti accertamenti, redatti i relativi dispositivi di bonifiche e presentate alla firma del Sindaco per darne esecuzione, mentre la terza pratica, istruita dal mese di febbraio 2017, ancora risulta incompiuta.

La Commissione ha riferito che per le due pratiche definite il Comando della Polizia Municipale ha predisposto le relative ordinanze di bonifica e di messa in sicurezza fin dal mese di gennaio 2019, ma il Sindaco non ha inteso firmarle.

La mancata firma sarebbe dovuta al fatto che il Sindaco aspettava la conclusione degli accertamenti di un'altra ordinanza di bonifica, per la quale vi sarebbero difficoltà nell'individuazione degli eredi della proprietaria del sito.

Appare opportuno evidenziare che *OMISSIS* e *OMISSIS*, *OMISSIS* del provvedimento di bonifica e messa in sicurezza sono *OMISSIS* dell'Assessore *OMISSIS*[6]

[6] In data *OMISSIS* il denunciante, *OMISSIS*, Consigliere comunale *OMISSIS*, presentava *OMISSIS*.

Per i fatti summenzionati è stato instaurato il procedimento penale nr. *OMISSIS* per omissione atti ufficio art. 328 C.P. a carico del Sindaco, Salvatore VALERIOTI.

6. Il Comune di San Giorgio Morgeto è prevalentemente di tipo montano. Buona parte degli appezzamenti di terreno sono stati dati in concessione in fitto a dei privati.

La Commissione ha riferito circa i contratti stipulati dall'attuale Amministrazione.

In particolare, è stato stipulato un contratto di fitto di un fondo rustico con *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*. La Commissione ha rilevato che dal 2018 non risultano versamenti del canone annuale, né il Comune ha assunto iniziative finalizzate alla risoluzione del contratto. Detta risoluzione è peraltro prevista nella clausola contrattuale anche in caso di mancato utilizzo del terreno: nel caso di specie è stato rilevato che il predetto terreno non risulta coltivato o curato ma è in evidente stato di abbandono.

Dagli accertamenti effettuati emerge che *OMISSIS*, pur immune da pregiudizi penali, era *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*.

Analoga situazione è stata riscontrata per quanto riguarda il contratto di fitto stipulato con *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, il quale ha pagato solo il canone relativo all'anno 2017. Sul conto *OMISSIS* figura una denuncia per i reati di cui agli artt. 73-80 D.P.R. 309/90, perché, in un fondo coltivava piante di stupefacenti. Inoltre in data *OMISSIS* veniva tratto in arresto in flagranza, perché illegalmente deteneva nr. 6 panetti del peso complessivo di gr. 3126 di marijuana, e per detenzione illegale di un fucile cal. 12, con matricola punzonata con relativo munizionamento e per aver ricettato lo stesso fucile. *OMISSIS* del predetto, *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, è stato un pluripregiudicato molto vicino a famiglie *'ndranghetiste*.

Anche nelle Amministrazioni precedenti all'attuale sono stati stipulati analoghi contratti di fitto di terreni, per i quali, nella gran parte dei casi, non risulta che l'attuale Amministrazione abbia provveduto a riscuotere il canone: in molti casi i terreni sono risultati incolti e/o abbandonati.

La Commissione di indagine ha focalizzato la propria attenzione sui precedenti e/o pregiudizi penali di alcuni dei soggetti interessati.

Fra questi, si segnala il caso di *OMISSIS* (*OMISSIS*), nato a *OMISSIS*. Anche in questo caso vi sono diversi canoni non pagati, né risulta che il terreno sia coltivato. *OMISSIS* è *OMISSIS* del citato *OMISSIS*, attuale *OMISSIS*: entrambi sono *OMISSIS* del noto *'ndranghetista* *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*. *OMISSIS* di *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, pluripregiudicato, è stato *OMISSIS*. *OMISSIS*, lavorava nella impresa boschiva di taglio degli alberi *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*.

Un altro affittuario sul cui conto ha riferito la Commissione si identifica in *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, tratto in arresto nella recentissima Operazione "*Altanum*" per associazione di tipo mafioso. Dalle verifiche effettuate, è emerso che all'interno del predetto appezzamento di terreno vi è una recinzione con un cancello. Le chiavi sono nella disponibilità del predetto *OMISSIS*, nonché di *OMISSIS* nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*; *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* e *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*: anche *OMISSIS* è stato tratto in arresto nell'ambito

dell'Operazione "*Altanum*". Nell'area in parola insite un manufatto abusivo. Detto manufatto veniva posto sotto sequestro, mentre *OMISSIS*, concessionario della superficie e *OMISSIS*, che riferiva di averlo costruito, venivano deferiti alla Autorità Giudiziaria di Palmi.

In data *OMISSIS* aveva chiesto l'autorizzazione per la costruzione del manufatto, peraltro mai ottenuta. Risulta che la richiesta di autorizzazione veniva portata al Comune *OMISSIS*, ovvero il predetto *OMISSIS*.

OMISSIS, pluripregiudicato, è *OMISSIS* dell'Assessore *OMISSIS*, in quanto ha *OMISSIS*, nata a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*; quest'ultimo *OMISSIS* dello stesso Assessore. Inoltre *OMISSIS*, nata a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, è *OMISSIS* di *OMISSIS* dell'Assessore e di *OMISSIS*. *OMISSIS* è dunque *OMISSIS* dell'Assessore *OMISSIS*.

Un altro contratto di fitto è stato stipulato con *OMISSIS* nato a *OMISSIS*: anche in questo caso i canoni non vengono pagati dal 2016, mentre il terreno è in evidente stato di abbandono. *OMISSIS*, è impiegato presso "*OMISSIS*" del comune di San Giorgio Morgeto.

OMISSIS, nato a San Giorgio Morgeto *OMISSIS*, risulta deferito per il reato di favoreggiamento personale art. 378 C.P., nell'ambito del proc. pen. nr. *OMISSIS* RGNR DDA, ritenuto responsabile di aver favorito i responsabili dell'omicidio di *OMISSIS*.

OMISSIS, nato a San Giorgio Morgeto *OMISSIS*, risulta gravato da pregiudizi per furto aggravato (artt. 624 e 625 C.P.), distruzione o deturpazione di bellezze naturali (art. 734 C.P.), opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - D.lgs. 42 (C.B.C.P art. 181 comma 1BIS); per il reato settore flora e fauna - l.157/92 art.30.

OMISSIS, nato a San Giorgio Morgeto *OMISSIS*, risulta deferito per furto aggravato (artt. 624 C.P.); porto abusivo e detenzione di armi da sparo; invasione di terreni o edifici (art.633 C.P.). Lo stesso è stato controllato con soggetti gravati da pregiudizi penali, anche per associazione mafiosa.

7. Il territorio di San Giorgio Morgeto è montagnoso, ricoperto di bosco ceduo di leccio che costituisce una fonte di guadagno per le ditte boschive che vi operano. Buona parte del predetto territorio montano risulta di proprietà comunale.

Durante la presente Amministrazione è stata aggiudicata, a favore della ditta boschiva *OMISSIS*, riconducibile alla predetta famiglia *OMISSIS*, la gara per la vendita a corpo di materiale legnoso derivante dal taglio di bosco ceduo di leccio ubicato in questa località "*OMISSIS*". Alla procedura di gara ha partecipato *OMISSIS*, che ha offerto un rialzo del prezzo base dell'uno percento (1%), pari ad un importo netto del contratto da stipulare ad € 86.639,25 di cui € 72.139,25 (oltre iva al 10%) per il materiale legnoso ed € 14.500,00 (oltre IVA al 22%) di spese fisse per la martellata. L'aggiudicazione avveniva con determina nr. *OMISSIS*, dopo che le prime due aste erano andate deserte.

Come già evidenziato, il titolare della ditta, *OMISSIS*, è *OMISSIS* dell'Assessore *OMISSIS*. Nella ditta sono inseriti come dipendenti anche *OMISSIS*.

Tra questi si segnala il già citato *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* che, come riferito appartiene a una famiglia vicina ad ambienti mafiosi. *OMISSIS* lavora anche presso la

segheria del noto *'ndranghetista OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, a cui carico vi sono pregiudizi per estorsione, reati contro l'amministrazione della giustizia, emissione fatture per operazioni inesistenti, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità in scrittura privata, truffa, associazione di tipo mafioso, ex latitante.

Da un controllo effettuato in data *OMISSIS*, è emerso che tra gli operai impiegati vi era *OMISSIS* nato a *OMISSIS*, con pregiudizi per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione abusiva di armi, divieto di detenzione armi, furto aggravato, danneggiamento.

Gli accertamenti effettuati hanno indotto la Commissione di indagine ad esprimere l'avviso che la ditta *OMISSIS* sia riconducibile alla nota famiglia *OMISSIS*, che da decenni controlla il territorio montano della zona, non solo al fine di ricavarne fonte di guadagno ma anche per favorire la latitanza di *'ndranghetisti* del calibro dei "*OMISSIS*".

Assume rilievo la circostanza, evidenziata dalla Commissione di indagine, che nel contesto investigativo da cui è scaturita l'Operazione "ALTANUM" è emerso che l'esperimento di gara sarebbe stato "veicolato" dalle cosche locali per consentire la partecipazione *OMISSIS*, collegata ai predetti ambienti criminali. Pur non essendo state rilevate irregolarità formali nel procedimento concorsuale, è un dato di fatto che è stata presentata *OMISSIS*, dopo due esperimenti dichiarati deserti: questo fatto potrebbe essere indice di un preventivo intervento "*calmierante*" da parte di esponenti criminali.

8. A seguito della richiesta di rilascio degli elenchi analitici dei contribuenti del Comune, iscritti nei ruoli "*Tari*" e "*Servizio idrico integrato*" per gli anni 2016 - 2017 - 2018, è stata rilevata la presenza di ruoli esattoriali ed imposte non riscosse negli anni precedenti, sotto la vigenza anche della precedente Amministrazione comunale, per un totale di diversi milioni di Euro.

Per quanto riguarda il servizio idrico, solo dopo un lungo periodo di inerzia l'Ente ha proceduto, nel 2018, ad emettere i ruoli relativi all'annualità 2013 ancora non prescritti.

Tra i soggetti non adempienti, emerge il nominativo dei Consiglieri di *OMISSIS*, e del Consigliere *OMISSIS*.

Analogamente, per quanto riguarda la "*Tari*", il Comune, nell'anno 2018, ha eseguito un accertamento per verificare il mancato pagamento relativamente all'anno 2013. Dei 789 utenti risultati non adempienti, soltanto 293 hanno provveduto in seguito a tale adempimento. Inoltre, dall'elenco contabile degli avvisi di pagamento relativo al periodo di fatturazione *Tari* 2018, il suddetto Ente ha inviato, sempre nel medesimo anno, le fatture di pagamento a 1.600 utenze, sia adibite ad uso domestico che non.

Tale pagamento, che ha portato ad un incasso di € 213.625,00 circa, è stato effettuato da 1.049 utenti, pari al 65,56 %. Tra i soggetti non adempienti, sia per la *Tari* 2013 e la *Tari* 2018, emergono i nominativi dei Consiglieri *OMISSIS*, e dei consiglieri *OMISSIS*.

9. Nel corso dell'attuale Amministrazione comunale sono state bandite due gare d'appalto, la cui procedura di affidamento è stata però eseguita dalla Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria.

I *OMISSIS* (bando pubblicato in data *OMISSIS*, per un importo complessivo di € *OMISSIS* oltre IVA), sono stati aggiudicati alla società *"OMISSIS"*, avente sede legale in *OMISSIS* – P. I.V.A. (*OMISSIS*), che ha offerto il ribasso del *OMISSIS* %, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € *OMISSIS* oltre IVA. L'azienda in esame ha chiesto di essere ammessa alla *white list* della prefettura di *OMISSIS*; tuttavia, la predetta istanza risulta ancora nella fase istruttoria.

I *OMISSIS* (bando pubblicato in data *OMISSIS*, per un importo complessivo di € *OMISSIS* oltre IVA), sono stati aggiudicati alla ditta individuale *"OMISSIS"*, avente sede in *OMISSIS* – P. I.V.A. (*OMISSIS*), che ha offerto il ribasso del *OMISSIS* %, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € *OMISSIS* oltre IVA. L'azienda in esame ha chiesto di essere ammessa alla *white list* di questa Prefettura ed anche in questo caso la predetta istanza risulta ancora nella fase istruttoria.

Il titolare della ditta, *OMISSIS*, nato *OMISSIS* è gravato da pregiudizi per truffa e reati contro la pubblica amministrazione e per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000). Per quanto riguarda quest'ultimo pregiudizio, le indagini (proc. pen. *OMISSIS* RGNR DDA Reggio Calabria), hanno consentito di accertare l'esistenza di un articolato sodalizio criminale dedito alla commissione di gravi delitti, con base *OMISSIS* e proiezioni operative non solo in tutta la provincia reggina, ma anche in altre regioni italiane e persino all'estero. Sono state denunciate *OMISSIS* persone, ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale, associazione a delinquere finalizzata all'emissione di false fatturazioni, reati fallimentari ed altro. Gli elementi di vertice dell'organizzazione sono stati identificati in *OMISSIS*, nonché in *OMISSIS* (cosca *OMISSIS*), *OMISSIS* (cosca *OMISSIS*) ed il *OMISSIS*. Le fittizie operazioni hanno consentito al sodalizio di mascherare innumerevoli trasferimenti di denaro da e verso l'estero, funzionali alla realizzazione di molteplici condotte illecite, quali "in primis" il riciclaggio ed il reimpiego dei relativi proventi. Il tutto a vantaggio di vari imprenditori, espressione, direttamente o indirettamente, delle cosche di 'ndrangheta operanti sul territorio dei "tre mandamenti".

La Commissione di indagine ha altresì evidenziato che *OMISSIS*, nato *OMISSIS*, incaricato *OMISSIS*, nell'ambito dell'Operazione *"CUMBERTAZIONE"* del *OMISSIS*, è stato segnalato per aver concorso con altri a pilotare numerosi appalti, facendo gli interessi di consorterie *'ndranghetiste* della *OMISSIS* (art. 353 c.p.). Tra i soggetti chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 416 bis c.p., emerge *OMISSIS*, *OMISSIS* dell'attuale Consigliere *OMISSIS*. *OMISSIS*, dopo essere stato fiancheggiatore della cosca *OMISSIS*, è entrato in affari con *OMISSIS*, divenendo punto di riferimento di *OMISSIS*, coadiuvandolo nel raccordo *OMISSIS* partecipanti al cartello, assumendo regolarmente *OMISSIS* individuate dall'associazione come quelle che avrebbero dovuto aggiudicarsi le gare truccate, tenendo i rapporti con gli appartenenti (o comunque soggetti vicini) alle cosche (come ad esempio *OMISSIS*, in San Giorgio Morgeto ed altri).

OMISSIS, è stato aggiudicatario nell'anno *OMISSIS* anche di un'altra gara d'appalto presso il Comune di San Giorgio Morgeto, riguardante i lavori *OMISSIS*, per un importo complessivo pari ad € *OMISSIS* oltre IVA.

Lo stesso *OMISSIS* è stato controllato in compagnia *OMISSIS*, il quale riferiva, nel corso di un controllo, di essere alle *OMISSIS*.

10. La Commissione di indagine ha esaminato gli affidamenti diretti o in somma urgenza effettuati tra il mese di giugno 2016 fino al mese di febbraio 2019.

La ditta *OMISSIS* (P. Iva: *OMISSIS*) con sede in *OMISSIS* e altro luogo di esercizio in San Giorgio Morgeto (RC) *OMISSIS*, è stata costituita in data *OMISSIS* e risulta *OMISSIS*.

La ditta, è risultata affidataria in somma urgenza di *OMISSIS* lavori *OMISSIS*.

Sul conto di *OMISSIS*, nata a San Giorgio Morgeto (RC) il *OMISSIS*, risultano due procedimenti per i reati di truffa ed omessa custodia e malgoverno di animali. Tra i dipendenti che hanno lavorato per la ditta in parola figura *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il *OMISSIS*, già indicato precedentemente. La valutazione degli organi inquirenti è che *OMISSIS*, pur non essendo inserita negli organigrammi della cosca locale, risulta *OMISSIS* ed aver intrattenuto legami *OMISSIS*.

Un'altra ditta interessata da questa tipologia di affidamenti è *OMISSIS* (P. Iva: *OMISSIS*), avente sede in *OMISSIS*.

Alla *OMISSIS*, con determina nr. *OMISSIS*, è stata liquidata per un importo pari ad € *OMISSIS* per il seguente oggetto: *"Vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco ceduo di leccio del Comune di San Giorgio Morgeto località Donaci – Pista di esbosco - Rimborso spese istruttoria per rilascio Valutazione di Incidenza Ambientale"*.

Per la suddetta ditta lavorano ed hanno lavorato i seguenti soggetti:

- *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, *OMISSIS* dell'attuale Consigliere *OMISSIS*, colpito da provvedimento di divieto di detenere armi;
- *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, *OMISSIS* dell'attuale Consigliere *OMISSIS*, con pregiudizi per furto;
- *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, *OMISSIS* del Consigliere di *OMISSIS*, con il divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi;
- *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, con pregiudizi per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione abusiva di armi, divieto di detenzione armi, furto aggravato, danneggiamento;
- *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, con pregiudizi per truffa.

Tra gli altri, ha prestato servizio *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS*, *OMISSIS* del Consigliere *OMISSIS* e dello stesso *OMISSIS*, *OMISSIS* 2011.

La ditta *OMISSIS* (P. Iva: *OMISSIS*) avente sede in San Giorgio Morgeto (RC) *OMISSIS*, è stata affidataria dei lavori in *OMISSIS* Comunale (importo € *OMISSIS*).

Sul conto di *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* non risultano precedenti di polizia: lo stesso è però *OMISSIS*, nato a *OMISSIS* e di *OMISSIS*, nata a San Giorgio Morgeto (RC) il *OMISSIS*, *OMISSIS* del Consigliere *OMISSIS*. *OMISSIS* è a sua volta *OMISSIS*, nato a San Giorgio Morgeto il *OMISSIS* pluripregiudicato, *OMISSIS*. È, inoltre, *OMISSIS*, nato il *OMISSIS* a San Giorgio Morgeto, *OMISSIS*, *OMISSIS*, ritenuto capo della locale cosca, unitamente al *OMISSIS*, *OMISSIS*, vicina a quelle dei *OMISSIS* di *OMISSIS*. Inoltre, *OMISSIS*, *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, ha a suo carico precedenti di Polizia per associazione mafiosa e possesso di armi clandestine e risulta essere stato sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S.

La *OMISSIS* (P. Iva: *OMISSIS*) con sede legale e luogo d'esercizio in San Giorgio Morgeto (RC) *OMISSIS* è risultata affidataria, con determina nr. *OMISSIS*, dei lavori di manutenzione straordinaria *OMISSIS* (€ *OMISSIS*).

All'interno della società, l'incarico di Direttore Tecnico e di Consigliere è rivestito da *OMISSIS*, attuale Consigliere *OMISSIS*.

Responsabile Tecnico è *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, con pregiudizi per distruzione o deturpazione di bellezze naturali, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, delitti colposi di danno, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, omicidio colposo, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

11. L'attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive è svolta in forma associata con altri Comuni: pertanto è il Comune *OMISSIS*, a rilasciare l'atto finale una volta acquisiti i pareri degli altri Uffici.

Tra i destinatari delle autorizzazioni, licenze, permessi e nulla osta vi sono *OMISSIS* soggetti con pregiudizi per associazione mafiosa:

- *OMISSIS*, nato il *OMISSIS* a San Giorgio Morgeto;
- *OMISSIS*, nato il *OMISSIS*.

OMISSIS risulta condannato per il reato di *associazione di tipo mafioso* (commesso *OMISSIS* in *OMISSIS* e San Giorgio Morgeto), con sentenza del *OMISSIS* dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile il *OMISSIS*. Inoltre è stato sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria, per la quale non vi è stata riabilitazione. *OMISSIS* non poteva pertanto presentare ed ottenere alcuna richiesta di licenza o autorizzazione di polizia e di commercio (art. 70, *D. Lgs. 159/2011*). Nello specifico, *OMISSIS* ha presentato, in data *OMISSIS*, la richiesta per "*Apertura attività / OMISSIS*", compresa di Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà (ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000), tramite presentazione telematica della Comunicazione Unica allo Sportello Unico competente per territorio.

La normativa prevede che, all'atto della presentazione della Comunicazione Unica, il SUAP rilascia all'imprenditore una ricevuta e contestualmente invia a tutti gli Enti competenti la Comunicazione Unica, affinché effettuino i controlli. Se l'imprenditore non riceve osservazioni nei termini stabiliti dalla legislazione statale e regionale applicativa, come nel caso in specie, può iniziare la propria attività e la ricevuta costituisce titolo autorizzativo per l'avvio dell'intervento.

Inoltre, *OMISSIS* risulta deferito anche per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di banconote false, rapine, estorsioni, favoreggiamento, ricettazione ed altro. È ritenuto gravitare nell'ambito d'influenza della cosca mafiosa "*OMISSIS*". È stato notato e/o controllato unitamente a *OMISSIS*, *OMISSIS* del Consigliere *OMISSIS*.

12. Gli elementi informativi acquisiti nel corso dell'accesso consentono di formulare le valutazioni che seguono.

Come confermato dalle recentissime operazioni "*Geenna*" e "*Altanum*" il territorio di San Giorgio Morgeto è interessato dalla pervasiva presenza della '*ndrangheta*. Il clan dei "*OMISSIS*", attraverso famiglie come quella dei *OMISSIS*, controlla le attività

illecite e condiziona quanto meno a livello ambientale la vita sociale, economica e politica del piccolo centro.

La dimostrazione di come questa capacità di condizionamento ambientale non sia una mera enunciazione, ma una realtà concreta e altamente pervasiva nella sua capacità "inquinante", si trova proprio nell'Operazione *"Geenna"*, che ha coinvolto pesantemente il mondo politico e economico di *OMISSIS*. Eppure proprio *OMISSIS* di San Giorgio Morgeto sono state in grado, secondo l'ipotesi accusatoria, di infiltrarsi pesantemente ed esercitare le proprie attività criminali, senza per questo recidere i propri legami con il territorio di origine.

E non è certamente casuale se un intero paragrafo del predetto provvedimento giudiziario si sofferma, appunto, sui *"rapporti di OMISSIS* [nato a San Giorgio Morgeto *OMISSIS*] *con esponenti politici in occasione delle elezioni del comune di San Giorgio di Morgeto del giugno 2016"*. Ed è significativo che dagli atti di un'indagine *OMISSIS* da San Giorgio Morgeto, sia emerso l'interesse *OMISSIS* per la situazione politica del proprio paese di origine.

In questo contesto di condizionamento quanto meno ambientale, devono essere collocati e come tali valutati gli esiti delle attività di accesso.

Emblematica in tal senso la posizione di alcuni amministratori.

Se è vero infatti che il Sindaco, Salvatore VALERIOTI, non è gravato da pregiudizi che lascerebbero presupporre la sua contiguità agli ambienti mafiosi, è altrettanto vero che, come nota la Commissione di indagine, è stata riscontrata la *"OMISSIS"*.

L'Assessore *OMISSIS*, è *OMISSIS*, nato *OMISSIS*, tratto in arresto nell'Operazione di polizia "GEENNA".

Parimenti rilevante è la posizione di *OMISSIS*, direttamente legato, per motivi famigliari, alla cosca mafiosa dei *OMISSIS*, la cui delega assessorile è certamente d'interesse per quei contesti delinquenziali: detta delega riguarda infatti, tra l'altro, le *OMISSIS*, ovvero per quelle aree ove, come confermato appena pochi mesi addietro dall'Operazione *"Altanum"*, si appuntano gli interessi delle consorterie mafiose. L'Assessore è *OMISSIS*, che non solo è appartenente alla famiglia dei *OMISSIS*, ma è anche *OMISSIS*. Il *OMISSIS* dell'Assessore *OMISSIS* elemento di rilievo dell'omonima famiglia di *'ndrangheta*. Parimenti contigui agli ambienti mafiosi sono *OMISSIS* dell'Assessore, *OMISSIS*; *OMISSIS* nell'ambito dell'Operazione *"Altanum."*

Analoghe valutazioni possono formularsi per il Consigliere comunale di *OMISSIS*, che è *OMISSIS*, tratto in arresto, tra l'altro, per associazione di tipo mafioso, nell'ambito dell'Operazione "CUMBERTAZIONE", ritenuto contiguo alla cosca *OMISSIS* di *OMISSIS* e San Giorgio Morgeto. Anche *OMISSIS* del Consigliere comunale, *OMISSIS*, è stato coinvolto nella predetta Operazione, per associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti aggravati dall'art. 7 della L. 203/1991.

OMISSIS, Consigliere *OMISSIS*, è *OMISSIS*, entrambi con vari precedenti penali e gravitanti negli ambienti criminali.

È dunque un dato di fatto che soggetti - anche di un certo rilievo politico - contigui, anche per motivi di parentela, con ambienti della criminalità organizzata, sono

presenti nella compagine amministrativa, in un intreccio di rapporti che si incrociano anche, come pure ampiamente illustrato, con interessi economici.

Anche diversi dipendenti comunali sono gravati da precedenti e pregiudizi penali.

Nel complesso, la Commissione di indagine ha delineato un quadro amministrativo di non grande efficienza, come dimostrano, ad esempio, i dati relativi all'attività della Polizia municipale o alla capacità di riscossione dei tributi.

La Commissione ha fornito un copioso materiale informativo in ordine al fatto che in molte ditte o vicende amministrative oggetto di disamina si registra la presenza, diretta o indiretta, di esponenti della criminalità organizzata o di persone vicine agli ambienti mafiosi.

In *OMISSIS* sono state rilasciate autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente a soggetti gravati da pregiudizi e/o precedenti penali, anche di rilievo.

Criticità sono state riscontrate anche per quanto riguarda la gestione di tre pratiche relative alla messa in sicurezza e bonifica di siti interessati dalla presenza di amianto Eternit: per due di queste pratiche il Sindaco non ha inteso firmare le relative ordinanze di bonifica e di messa in sicurezza fatto questo che ha determinato l'apertura di un procedimento penale per omissione atti ufficio art. 328 C.P.

In un territorio prevalentemente montano, anche la gestione dell'affitto degli appezzamenti di terreno di proprietà comunale è apparsa quanto meno inefficiente; inoltre gli affittuari sono risultati gravati da pregiudizi penali o contigui, per motivi famigliari, ad ambienti malavitosi e agli stessi Amministratori comunali.

Analoghe situazioni si sono riscontrate anche per quanto riguarda le pratiche definite con le passate Amministrazioni; tuttavia non si sono colte iniziative concrete per rimuovere le criticità.

La ditta *OMISSIS*, riconducibile alla famiglia mafiosa dei *OMISSIS*, è stata aggiudicataria della gara per la vendita di materiale legnoso derivante dal taglio di bosco, in esito a una gara di cui era *OMISSIS*.

La Commissione di indagine ha posto in evidenza i diversi affidamenti diretti o in somma urgenza effettuati dal Comune, anche in favore di ditte indiziate di contiguità con ambienti criminali, tra le quali quella riconducibile del già citato *OMISSIS*, alle cui dipendenze lavorano soggetti della famiglia *OMISSIS* o gravati da pregiudizi penali.

Tra i destinatari delle autorizzazioni, licenze, permessi e nulla osta vi sono 2 soggetti con pregiudizi per associazione mafiosa.

Nel complesso, la valenza indiziaria degli elementi riscontrati, letti nel contesto di un territorio ad alta densità mafiosa, appare rilevante.

Non si registrano del resto iniziative concrete per rimuovere le situazioni descritte, né si fa ricorso, con la dovuta efficienza, ai rimedi che pure offre la normativa antimafia.

In questo quadro indiziario si ritiene che le situazioni descritte rendono plausibile, nella concreta realtà di quel territorio e in base ai dati informativi acquisiti, l'ipotesi quanto meno di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali rispetto a certe logiche: come noto, del resto, dette situazioni non si traducono necessariamente in

comportamenti penalmente sanzionabili imputabili a singoli Amministratori o dipendenti.

È ben noto che la presenza delle organizzazioni mafiose grava sulla vita sociale e politica delle comunità, con intrecci che possono limitarsi anche al semplice condizionamento laddove si registri una "tolleranza" o una "inerzia" da parte delle Amministrazioni locali nei confronti di certe condotte o attività: queste inerzie non comportano necessariamente una partecipazione *attiva* da parte degli Amministratori o dei funzionari comunali, ma non per questo sono meno rilevanti, poiché su queste inerzie o su queste tolleranze si radica nella pubblica opinione locale la percezione della impunità e addirittura della inattaccabilità delle organizzazioni mafiose.

E se è vero che alcune delle vicende risalgono nel tempo o in taluni casi appaiono di non grande peso sul piano economico – fatto inevitabile in un contesto di modeste dimensioni come quello di San Giorgio Morgeto -, è altrettanto vero che, nell'applicazione dell'art. 143, T.U.E.L. può assumere rilevanza finanche *"una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita"*. (Consiglio di Stato, n. 227/2011).

Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica è, infatti, necessario porre in atto, soprattutto in territori così pesantemente condizionati dalla presenza della criminalità organizzata, ogni possibile rimedio giuridico e gestionale, per rimuovere, anche "visibilmente" tutte quelle situazioni che, in qualsiasi modo, agevolano direttamente o indirettamente gli esponenti criminali.

Il complesso di questa situazione denota pertanto un generale stato di precaria funzionalità dell'Ente e soprattutto una legalità "debole", in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata. Il Comune, proprio in ragione delle anzidette problematiche, non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto, derivano.

Questa situazione finisce per essere funzionale agli interessi ampiamente descritti, direttamente o indirettamente ascrivibili a esponenti della criminalità organizzata, che si sostanziano nell'esigenza, per loro fondamentale, di mantenere il vantaggioso *status quo* ampiamente descritto. A fronte di tali interessi, vi è stata se non una connivenza, una sostanziale acquiescenza o comunque un'incapacità di intervento da parte dell'Amministrazione comunale.

In effetti, le criticità riscontrate in sede di accesso hanno riguardato proprio i settori in cui si appuntano i sostanziali interessi degli esponenti della cosca. Se è vero che diverse di queste deviazioni sono addebitabili all'apparato burocratico, è però altrettanto vero che nei confronti di questo non vi è stato da parte del vertice politico-amministrativo l'esercizio di alcun efficace controllo o vigilanza.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l'attuale Amministrazione non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di San Giorgio Morgeto capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di San Giorgio Morgeto e dell'intreccio dei rapporti

familiari e interpersonali ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PREFETTO
(Mariani)

20A00540

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2020.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 17 GENNAIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 ed è stata stanziata la somma di euro 17.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con cui sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019 ed è stata stanziata la somma di euro 100.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n. 615 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 dicembre 2019, n. 622 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Viste le note della Regione Abruzzo del 5 dicembre 2019, della Regione Basilicata del 6 dicembre 2019, della Regione Calabria dell'11 dicembre 2019, della Regione Campania del 9 dicembre 2019, della Regione Emilia-Romagna del 10 dicembre 2019, della Regione Friuli-Venezia Giulia del 6 dicembre 2019, della Regione Liguria del 10 dicembre 2019, della Regione Marche del 10 dicembre 2019, della Regione Piemonte dell'11 dicembre 2019, della Regione Puglia del 27 dicembre 2019, della Regione Toscana del 10 dicembre 2019 e della Regione Veneto del 6 dicembre 2019;

Considerato che le suddette regioni hanno effettuato le ricognizioni dei fabbisogni ed hanno rappresentato con le sopra citate note e le successive integrazioni l'esigenza di reperire ulteriori risorse finanziarie finalizzate alle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visto l'art. 58-*septies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale, al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, ha incrementato di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, è integrato di euro 208.732.103,47 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018. Le predette risorse sono assegnate alle regioni interessate nella misura prevista dalla tabella allegata alla presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Tabella 1 - Riparto eventi meteo novembre 2019	
REGIONE	IMPORTO ASSEGNATO
ABRUZZO	1.866.120,20 Euro
BASILICATA	839.556,04 Euro
CALABRIA	576.031,14 Euro
CAMPANIA	5.635.376,38 Euro
EMILIA-ROMAGNA	47.110.988,59 Euro
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.152.371,50 Euro
LIGURIA	77.062.212,02 Euro
MARCHE	1.469.139,85 Euro
PIEMONTE	23.944.455,68 Euro
PUGLIA	701.484,17 Euro
TOSCANA	8.190.836,59 Euro
VENETO	40.183.531,31 Euro
TOTALE	208.732.103,47 Euro

20A00572

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2019.

Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2019 di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n. 880;

Vista la direttiva del segretario generale del 17 settembre 2018 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2018 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio la prof.ssa Elena Bonetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;

Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che istituisce un Fondo da destinare al piano contro la violenza alle donne;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013 il quale prevede che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del medesimo decreto, il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017;

Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» e, in particolare, l'art. 18, che modificando l'art. 5-*bis* comma 2, lettera *d)* del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio;

Visto il comma 2 del medesimo art. 5-*bis*, così come modificato dal citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5-*bis*, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione;

Visto l'art. 1, comma 359, della legge finanziaria n. 232 dell'11 dicembre 2016 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» da destinare ai servizi territoriali, ai centri antiviolenza e ai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza sessuale e di genere, per le attività di assistenza e sostegno di cui agli articoli 5 e 5-*bis* del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2017 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2018 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2018 di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto;

Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2018 che destina al capitolo di spesa 496 «Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne», complessivi euro 33.134.276,00;

Tenuto conto dei dati emersi dalla rilevazione su tutto il territorio nazionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio promossa dal Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito degli accordi di collaborazione sottoscritti con l'Istituto nazionale di statistica (di seguito ISTAT) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito *CNR)*;

Vista la nota n. 0146825 del 27 novembre 2019 pervenuta via PEC (protocollo DPO 0006964 del 27 novembre 2019), con la quale il coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto di quanto stabilito in merito agli indirizzi del piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)» nelle riunioni della cabina di regia nazionale del 30 ottobre e del 26 novembre 2019;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 20.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Ritenuto, altresì, di provvedere con il medesimo provvedimento, in un'ottica di ottimizzazione del sistema, alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2 parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 10.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», da destinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi declinati dal piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per perseguire le finalità dell'art. 5 comma 2 lettere *a)*,b),c),e),f),g),h),i) e *l)*;

Acquisita in data 28 novembre 2019 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. In attuazione degli articoli 5 e 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per l'anno 2019, in base ai criteri indicati nei successivi articoli.

2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II dell'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

Art. 2.

Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, si provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 5-*bis* del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:

a) Una percentuale del 50%, (pari ad euro 10.000.000,00) al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

b) Una percentuale del 50%, (pari ad euro 10.000.000,00) al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

2. Nella programmazione degli interventi di cui al precedente comma le regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat del 1° gennaio 2019 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonché sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunità dal coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le schede programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri anti violenza e delle case rifugio in ogni regione.

5. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 104.452,74 ed euro 262.676,22 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

Art. 3.

Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2014, lettere a)*,b),c),e),f),* h)*,* i) *e* l).

1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 10.000.000,00 vengono ripartite tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con gli obiettivi declinati dal piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere *a)*,b),c),e),f),g),h),i) e *l)* del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto di quanto potrà essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto, in particolare per il 2019 prioritariamente per i seguenti interventi, secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale:

rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;

interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione vittime di violenza;

progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;

azioni di informazione, comunicazione e formazione;

programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali.

2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto;

3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 84.000,00 ed euro 82.000,00 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

Art. 4.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, al coordinamento tecnico politiche sociali che, successivamente, provvederà a trasmettere la documentazione al Dipartimento per le pari opportunità, all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto:

la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;

l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;

il cronoprogramma delle attività;

la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *d)* o l'indicazione che tali interventi non sono necessari;

un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

2. Il Dipartimento per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, entro quarantacinque giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della scheda programmatica di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attività al perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A tal fine, tenuto conto anche della necessità di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attività. A tali tavoli potranno partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità.

2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonché sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e del correlato piano operativo, secondo le modalità che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunità.

3. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-*bis*, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche ai fini di cui al successivo comma 7 del medesimo art. 5-*bis*, le regioni presentano altresì, entro il 30 marzo del 2020 una relazione riepilogativa delle iniziative adottate nell'anno solare precedente a valere sulle risorse erogate ed effettivamente impegnate, anche se riferite a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri precedentemente emanati, unitamente al monitoraggio finanziario circa l'utilizzo delle risorse assegnate dal precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Entro il 30 settembre di ciascun anno le regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità, per il tramite del coordinamento tecnico politiche sociali, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto nonché sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo, utilizzando a tal fine il *format* appositamente predisposto dal Dipartimento per le pari opportunità.

5. Le regioni si impegnano a dedicare un'apposita sezione dei propri siti istituzionali alla tematica della violenza contro le donne, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.

6. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

7. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del presente decreto.

8. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.

9. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2021, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.

10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo fondo.

Art. 6.

Azioni a titolarità nazionale

1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità n. 8, il Dipartimento per le pari opportunità provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarità nazionale previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e dal correlato piano operativo.

2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante l'attivazione di specifici servizi di assistenza tecnica.

Art. 7.

Efficacia

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed assume efficacia a far data dalla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 4 dicembre 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia
BONETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2438

Art. 5 bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, Convertito in legge, con modificazioni - Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013) da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali.

TABELLA 1

REGIONE	Residenti (1)	50% CENTRI ANTIVIOLENZA			50% CASE RIFUGIO			Totale
		Numero CAV 2019 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente	Risorse in relazione a nr. Centri	Numero CR 2019 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente	Risorse in relazione a nr. Case	
Abruzzo	1.311.580	13	€ 72.431,51	€ 252.672,50	3	€ 72.431,51	€ 75.757,58	€ 473.293,10
Basilicata	562.869	3	€ 31.084,23	€ 58.309,04	3	€ 31.084,23	€ 75.757,58	€ 196.235,07
Calabria	1.947.131	12	€ 107.529,58	€ 233.236,15	4	€ 107.529,58	€ 101.010,10	€ 549.305,41
Campania	5.801.692	58	€ 320.396,27	€ 1.127.308,07	15	€ 320.396,27	€ 378.787,88	€ 2.146.888,48
Emilia Romagna	4.459.477	21	€ 246.272,95	€ 408.163,27	43	€ 246.272,95	€ 1.085.858,59	€ 1.986.567,75
Friuli Venezia Giulia	1.215.220	7	€ 67.110,07	€ 136.054,42	12	€ 67.110,07	€ 303.030,30	€ 573.304,86
Lazio	5.879.082	25	€ 324.670,10	€ 485.908,65	9	€ 324.670,10	€ 227.272,73	€ 1.362.521,58
Liguria	1.550.640	8	€ 85.633,51	€ 155.490,77	6	€ 85.633,51	€ 151.515,15	€ 478.272,95
Lombardia	10.060.574	52	€ 555.591,43	€ 1.010.689,99	36	€ 555.591,43	€ 909.090,91	€ 3.030.963,77
Marche	1.525.271	5	€ 84.232,52	€ 97.181,73	10	€ 84.232,52	€ 252.525,25	€ 518.172,02
Molise	305.617	3	€ 16.877,58	€ 58.309,04	1	€ 16.877,58	€ 25.252,53	€ 117.316,73
P.A. Bolzano	531.178	4	€ 29.334,11	€ 77.745,38	5	€ 29.334,11	€ 126.262,63	€ 262.676,22
P.A. Trento	541.098	1	€ 29.881,93	€ 19.436,35	1	€ 29.881,93	€ 25.252,53	€ 104.452,74
Piemonte	4.356.406	20	€ 240.580,89	€ 388.726,92	12	€ 240.580,89	€ 303.030,30	€ 1.172.919,00
Puglia	4.029.053	27	€ 222.502,94	€ 524.781,34	12	€ 222.502,94	€ 303.030,30	€ 1.272.817,53
Sardegna	1.639.591	8	€ 90.545,80	€ 155.490,77	5	€ 90.545,80	€ 126.262,63	€ 462.844,99
Sicilia	4.999.891	21	€ 276.117,11	€ 408.163,27	37	€ 276.117,11	€ 934.343,43	€ 1.894.740,92
Toscana	3.729.641	23	€ 205.968,03	€ 447.035,96	22	€ 205.968,03	€ 555.555,56	€ 1.414.527,57
Umbria	882.015	7	€ 48.708,95	€ 136.054,42	4	€ 48.708,95	€ 101.010,10	€ 334.482,42
Valle d'Aosta	125.666	1	€ 6.939,86	€ 19.436,35	1	€ 6.939,86	€ 25.252,53	€ 58.568,59
Veneto	4.905.854	24	€ 270.923,95	€ 466.472,30	23	€ 270.923,95	€ 580.808,08	€ 1.589.128,29
TOTALE	**60.359.546**	**343**	**€ 3.333.333,33**	**€ 6.666.666,67**	**264**	**€ 3.333.333,33**	**€ 6.666.666,67**	**€ 20.000.000,00**

(1) Dati ISTAT gennaio 2019
(2) Dati riferiti dalle Regioni e Province autonome al 31/08/2019

Tabella 2

REGIONE	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	Totale Finanziato	
Abruzzo	2,45%	€	245.000
Basilicata	1,23%	€	123.000
Calabria	4,11%	€	411.000
Campania	9,98%	€	998.000
Emilia Romagna	7,08%	€	708.000
Friuli Venezia Giulia	2,19%	€	219.000
Lazio	8,60%	€	860.000
Liguria	3,02%	€	302.000
Lombardia	14,15%	€	1.415.000
Marche	2,65%	€	265.000
Molise	0,80%	€	80.000
P.A. Bolzano	0,82%	€	82.000
P.A. Trento	0,84%	€	84.000
Piemonte	7,18%	€	718.000
Puglia	6,98%	€	698.000
Sardegna	2,96%	€	296.000
Sicilia	9,19%	€	919.000
Toscana	6,56%	€	656.000
Umbria	1,64%	€	164.000
Valle d'Aosta	0,29%	€	29.000
Veneto	7,28%	€	728.000
Totale	100,00%	€	10.000.000

(1) Tab 2 Decreto-Interministeriale-21 febbraio 2014-FNPS

20A00684

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 2019.

Ricavi netti della moneta d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Toscana - Santa Maria del Fiore - Firenze», in versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 18 ottobre 2018, n. 86883, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 2019, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da euro 5 della serie «Italia delle Arti - Toscana - S. Maria del Fiore - Firenze», in versione *proof*, millesimo 2019;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del citato decreto 18 ottobre 2018, n. 86883, con il quale sono state definite rispettivamente le caratteristiche tecniche e artistiche della suddetta moneta e l'art. 4 del medesimo decreto che ha stabilito il suo corso legale;

Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la quale l'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2018, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2019;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821, concernente le modalità di vendita delle monete per collezionisti millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 23 settembre 2019, n. 86645, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 2019, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suddette monete, in versione *proof*;

Considerato il verbale n. 87 della riunione del 12 dicembre 2018 della Commissione dei prezzi di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il riconoscimento al Ministero dell'economia e finanze di una *royalty* su tutto il contingente decretato pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell'IVA»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare a questo Ministero, a fronte della cessione delle monete in questione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico», per ogni moneta d'argento da 5 euro della serie «Italia delle Arti - Toscana - S. Maria del Fiore - Firenze», in versione *proof*, millesimo 2019, i sotto indicati importi:

per le monete in versione *proof*, euro 0,72 cadauna, per l'intero contingente (4.000 unità) previsto dal già citato decreto del direttore generale del Tesoro del 17 giugno 2019, n. 86645, per un importo totale pari a euro 2.880,00;

il valore nominale pari a euro 5,00 per ogni moneta venduta;

per ogni moneta d'argento venduta, il valore del metallo prezioso in esso contenuto pari a euro 7,01.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro del 23 settembre 2019, n. 86645.

Art. 2.

Il dirigente dell'Ufficio VII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 1, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal predetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, capo X - capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 30 dicembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

20A00566

DECRETO 30 dicembre 2019.

Ricavi netti della moneta d'argento, con rilievi placcati in oro, da euro 10 dedicata a «Serie Esploratori - Cristoforo Colombo», in versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 7 novembre 2018, n. 92845, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2018, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento di euro 10 dedicata alla «Serie Esploratori - Cristoforo Colombo», in versione *proof*, con rilievi placcati in oro, millesimo 2019;

Visti in particolare gli articoli 3 e 4 del citato decreto 7 novembre 2018, n. 92845, con il quale sono state rispettivamente definite le caratteristiche artistiche della descritta moneta il suo corso legale;

Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la quale l'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2018, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2019;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821, concernente le modalità di vendita delle monete per collezionisti millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 18 luglio 2019, n. 72347, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2019, concernente il contingente e le modalità di cessione della suddetta moneta d'argento, in versione *proof*;

Considerato il verbale n. 87 della riunione del 12 dicembre 2018 della Commissione dei prezzi di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il riconoscimento al Ministero dell'economia e finanze di una *royalty* su tutto il contingente decretato pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell'IVA»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare a questo Ministero, a fronte della cessione delle monete in questione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico», per ogni moneta d'argento da 10 euro dedicata alla «Serie Esploratori - Cristoforo Colombo», in versione *proof*, con rilievi placcati in oro, millesimo 2019, i sotto indicati importi:

per le monete in versione *proof*, euro 1,10 cadauna, per l'intero contingente (5.000 unità), previsto dal già citato decreto del direttore generale del Tesoro, 18 luglio 2019, n. 72347, per un importo totale pari a euro 5.500,00;

il valore nominale pari a euro 10,00 per ogni moneta venduta;

per ogni moneta venduta il valore dell'argento in essa contenuto, pari a euro 8,57.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro del 18 luglio 2019, n. 72347.

Art. 2.

Il dirigente dell'Ufficio VII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 1, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal predetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, capo X - capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 30 dicembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

20A00567

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 novembre 2019.

Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'art. 83, comma 1, il quale prevede la detrazione dall'imposta lorda sulle persone fisiche di un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5 del medesimo codice, elevato al 35 per cento qualora il destinatario dell'erogazione liberale sia un'organizzazione di volontariato;

Visto l'art. 83, comma 2, del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il quale prevede la deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo codice, da persone fisiche, enti e società;

Visto altresì il successivo comma 6 del medesimo art. 83, che estende l'applicazione delle disposizioni sopra citate anche agli enti del Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Richiamato il già citato art. 83, comma 2, ultimo periodo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2;

Considerata l'opportunità di indicare l'ambito applicativo della disposizione agevolativa con riferimento anche ai periodi di imposta precedenti a quello di piena applicazione delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017;

Visto l'art. 104 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, ed, in particolare, del combinato disposto dei commi 1 e 2, ai sensi del quale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo di imposta nel corso del quale interverrà l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto medesimo, e, comunque, fino al periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, le disposizioni di cui all'art. 83 si applicano, in via transitoria, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 83, comma 2, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

Art. 2.

Erogazioni liberali agevolabili

1. Ai fini della detrazione e della deduzione di cui all'art. 1, le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del Terzo settore, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, e utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Fino al periodo d'imposta nel corso del quale interverrà l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e, comunque, fino al periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, possono essere destinatari delle erogazioni anche le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383,a condizione che utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.

Art. 3.

Oggetto delle erogazioni liberali in natura e valorizzazione dei beni

1. L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.

3. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del TUIR, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR.

4. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Art. 4.

Documentazione

1. L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel caso di cui all'art. 3, comma 4, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CATALFO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 48

20A00570

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2020.

Autorizzazione al laboratorio Aedes S.r.l., in Albano Laziale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 20 dicembre 2019 dal laboratorio Aedes S.r.l., ubicato in Albano Laziale (Roma), via Cancelliera n. 12, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 novembre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Aedes S.r.l., ubicato in Albano Laziale (Roma), via Cancelliera n. 12, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Marina Icovi.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 22 febbraio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Aedes S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità/Acidity, Numero di acidità/ Acid number	UNI EN ISO 660:2009 - escluso par. 9.2 e 9.3

20A00541

DECRETO 10 gennaio 2020.

Autorizzazione al laboratorio Adesud S.r.l., in Battipaglia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 12 dicembre 2019 dal laboratorio Adesud S.r.l., ubicato in Battipaglia (Salerno), viale Spagna n. 6, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 30 luglio 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Adesud S.r.l., ubicato in Battipaglia (Salerno), viale Spagna n. 6, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Maria Rosa Chieffi.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 1° maggio 2022, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Adesud S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (0,1 - 3g/100g ac.oleico) / Acidity	Reg CEE 2568/1991 allegato II + Reg UE 1227/2016 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto / Spectrophotometric analysis in ultraviolet	Reg. CEE 2568/1991 Allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Numero di perossidi (> 0,2 meq O2/kg) / Number of peroxides	Reg CEE 2568/1991 Allegato III + Reg UE 1784/2016 allegato
Polifenoli totali / Total phenols	M.I. 43 Ed.3 rev.0 219

20A00542

DECRETO 10 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Studio chimico associato De Giorgio, in Cavallino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto dell'11 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale il laboratorio Studio chimico associato dei dottori Fernando De Giorgio, Maria Immacolata Coppola e Valentina De Giorgio, ubicato in Cavallino (Lecce), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 17, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 dicembre 2019, con la quale è stata comunicata anche la variazione della denominazione del laboratorio in Studio chimico associato De Giorgio;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Studio chimico associato De Giorgio, ubicato in Cavallino (Lecce), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 17, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 novembre 2023, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Studio chimico associato De Giorgio perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
24-metilen-colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23-stigmastadienolo/Delta5-23-stigmastadienol, Delta5-24-stigmastadienolo/Delta5-24-stigmastadienol, Delta5-avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7-campesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Sitostanolo/Sitostanol, Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol	EEC Reg. No 2568/1991 Annex V + EU Reg. No 1348/2013 + EU Reg. No1833/2015 Annex II, Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. UE 1348/2013 allegato IV + Reg. UE 1833/2015 allegato II
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Acido alfa-linolenico (omega-3) (C18:3)/Alpha-linolenic acid (omega-3) (C18:3), Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido linoleico (omega-6) (C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido oleico (C18:1)/Oleic acid (C 18:1), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-linoleico (C18:2)/Trans-linoleic acid (C18:2), Acido trans-linolenico (C18:3)/Trans-linolenic acid (C18:3), Acido trans-oleico (C18:1)/Trans-oleic acid (C18:1)	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Esteri etilici acidi grassi/Fatty acids ethyl esters, Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 allegato II
Indice di perossidi/Peroxide index	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegato
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis	Reg. CEE 2568/1991 11 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III

20A00543

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ecoforest società cooperativa agricola», in Pieve Santo Stefano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Ecoforest società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza della adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 73.272,00, si riscontra una massa debitoria a breve di euro 181.795,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -8.991,00;

Considerato che in data 16 marzo 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Mauro Cesarini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ecoforest società cooperativa agricola», con sede in Pieve Santo Stefano (AR), codice fiscale 02002990519, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Cesarini, codice fiscale CSRMRA73P15H501E, nato a Roma il 15 settembre 1973, e domiciliato a Castiglion Fiorentino (FI), in via Bernardino Ciurini n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00613

DECRETO 18 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.F. D'Annunzio cooperativa sociale», in Castelbellino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UNCI ha chiesto che la società «C.S.F. D'Annunzio cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della UNCI dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 52.137,00, si riscontra una massa debitoria di euro 98.329,00 ed un patrimonio netto negativo di euro – 46.192,00;

Considerato che in data 4 gennaio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 28 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 28 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Paolo Santoni;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.S.F. D'Annunzio cooperativa sociale», con sede in Castelbellino (AN), codice fiscale 02582510422, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Santoni, codice fiscale SNTPLA74R03D542P, nato a Fermo il 3 ottobre 1974, domiciliato in Porto San Giorgio (FM), via Solferino n. 41.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00614

DECRETO 18 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi generali società cooperativa», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Servizi generali società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 73.801,00, si riscontra una massa debitoria di euro 169.376,00 ed un patrimonio netto negativo di euro – 110.977,00;

Considerato che in data 4 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Giovanni Rapone;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi generali società cooperativa», con sede in Matera, codice fiscale 01254430778, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Giovanni Rapone, codice fiscale RPNGNN65D08L049J, nato a Taranto l'8 aprile 1965, e domiciliato a Montalbano Jonico (MT), in via Pisanelli n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00615

DECRETO 18 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pet Village cooperativa sociale - in liquidazione», in Senigallia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 17 gennaio 2019, n. 6/2019 del Tribunale di Ancona con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Pet Village cooperativa sociale - in liquidazione»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 28 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 28 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Maurizio Rubini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pet Village cooperativa sociale - in liquidazione» con sede in Senigallia (AN), codice fiscale 02138010422, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Rubini, codice fiscale RBNMRZ61D26M082K, nato a Viterbo il 26 aprile 1961, ed ivi domiciliato, in via Einaudi n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00616

DECRETO 18 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.P. Trivellazioni società cooperativa», in Tito e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «G.P. Trivellazioni società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 137.474,45, si riscontra una massa debitoria di euro 263.920,02 ed un patrimonio netto negativo di euro – 137.445,57;

Considerato che in data 10 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Pasquale Spada;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.P. Trivellazioni società cooperativa», con sede in Tito (PZ), codice fiscale 01409200761, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Spada, codice fiscale SPDPQL62E02G261K, nato a Palazzo San Gervasio (PZ) il 2 maggio 1962, ed ivi domiciliato in via M. di Pierro n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

20A00617

DECRETO 27 dicembre 2019.

Scioglimento della «Dafne società cooperativa», in Fossombrone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale ed in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dafne società cooperativa» con sede in Fossombrone (PS), codice fiscale 02457340418, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Brancorsini, nato ad Ancona il 27 ottobre 1977, codice fiscale BRNNCL77R27A271Z, domiciliato in Pesaro (PU), via L. Sanfelice n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 dicembre 2019

Il direttore generale: SCARPONI

20A00612

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 gennaio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Maoris», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 76/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AAM/A.I.C. n. 33/2019 dell'11 febbraio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 54 del 5 marzo 2019 con la quale la società Neopharmed Gentili S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Maoris» (rosuvastatina e ezetimibe) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

Vista la domanda presentata in data 8 marzo 2019 con la quale la società Neopharmed Gentili S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Maoris» (rosuvastatina e ezetimibe) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 045304019, 045304021 e 045304033;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3 aprile 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 ottobre 2019;

Vista la deliberazione n. 30 del 5 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MAORIS (rosuvastatina e ezetimibe) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«5 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045304019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,93;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,80;

nota AIFA: 13;

«10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045304021 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,76;

nota AIFA: 13;

«20 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045304033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,76;

nota AIFA: 13.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Maoris» (rosuvastatina e ezetimibe) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Maoris» (rosuvastatina e ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00544

DETERMINA 15 gennaio 2020.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Onpattro». (Determina n. 77/2020).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Onpattro» (patisiran), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 27 agosto 2018 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/18/1320/001 - 2 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 ml - 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: «Alnylam Netherlands BV», Strawinskylaan 3051 - 1077 ZX Amsterdam Netherlands.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-

blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo.

Vista la domanda presentata in data 2 agosto 2018 con la quale la ditta Alnylam Netherlands BV ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Onpattro» (patisiran);

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 15 febbraio 2019 (protocollo MGR/17664/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Onpattro» (patisiran);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13-15 novembre 2018;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18-20 novembre 2019;

Vista la deliberazione n. 30 del 5 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ONPATTRO (patisiran) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione:

2 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 ml - 1 flaconcino; A.I.C. n. 046993010/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche: «"Onpattro"» è indicato per il trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hATTR) in pazienti adulti affetti da polineuropatia allo stadio 1 o stadio 2.»

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Onpattro» (patisiran) è classificata come segue:

confezione:

2 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 046993010/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8.529,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14.076,94.

Alla specialità medicinale «Onpattro» (patisiran) viene attribuito il requisito dell'innovatività terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, da cui consegue:

l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi;

l'inserimento nei Prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012);

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR)» e ai sensi dell'art. 1, commi 400-406 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

L'azienda rinuncia alla non applicazione delle riduzioni temporanee di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Clausola di salvaguardia come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Onpattro» (patisiran) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri specialisti individuati dalle regioni e specialisti, internista e neurologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00545

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Visofid»

Estratto determina AAM/PPA n. 1 del 10 gennaio 2020

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: C.I.z) altra variazione, relativamente al medicinale VISOFID.

Codici pratica: VN2/2013/334.

È autorizzato un rilascio di RMP relativamente al medicinale «Visofid», nella forma e confezione: A.I.C. n. 035368012 - «2 mg + 0,035 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica n. 3/A - 35031 Abano Terme - Padova (PD) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00546

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 2 del 10 gennaio 2020

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II, C.I.4: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali XATRAL, MITTOVAL e ALFUZOSINA ZENTIVA.

Numero di procedura: n. SE/H/xxxx/WS/246.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Adeguamento al QRD *template*, relativamente ai medicinali «Xatral», «Mittoval» e «Alfuzosina Zentiva», nelle forme e confezioni autorizzate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolari A.I.C.:

Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano (MI) - Italia;

Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano (MI) - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00547

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Taxol»

Estratto determina AAM/PPA n. 4 del 10 gennaio 2020

Autorizzazione della variazione:

variazioni di tipo II: C.I.4) una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TAXOL.

Numero di procedura: n. IT/H/0693/001/II/069.

È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale «Taxol», nella forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), piazzale dell'Industria n. 40-46 - cap 0144 - Italia, codice fiscale 00082130592.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00548

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Momecort»

Estratto determina AAM/PPA n. 5 del 10 gennaio 2020

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MOMECORT anche nella forma e confezione «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone HDPE da 18g/140 erogazioni con pompa spray ed erogatore.

Numero di procedura: n. IT/H/0747/001/IB/01.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Momecort», anche nella forma e confezione di seguito indicata:

confezione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone HDPE da 18g/140 erogazioni con pompa spray ed erogatore.

A.I.C. n. 046221026 (in base 10) 1D2KR2 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Principio attivo: mometasone cloridrato.

Titolare A.I.C.: Farto S.r.l. - Farmaco Biochimico Toscano (codice fiscale 06569640482) con sede legale e domicilio fiscale in viale Alessandro Guidoni n. 97 - 50127 Firenze (FI) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00549

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flunisolide EG»

Estratto determina n. 75/2020 del 15 gennaio 2020

Medicinale: FLUNISOLIDE EG.

«Controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi, bronchite cronica asmatiforme. Riniti allergiche croniche e stagionali, compresa la febbre da fieno».

È rimborsato come segue:

confezione: «1 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 035148016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,41.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Flunisolide EG» (flunisolide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00550

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-tabacchi relativo a novembre 2019, è pari a: 102,30. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it;

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFPPremia ed ai BFPEuropa, la media dell'indice EURO STOXX 50 relativo a gennaio 2020, è pari a 3781,184. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice EURO STOXX 50 rilevati nei giorni 13, 14, 15, 16 e 17 gennaio 2020. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it.

Si rende noto, altresì, che:

il BFP Europa EL104A160218 (febbraio 2016) corrisponderà a scadenza un premio pari a 0,30%;

il BFP Europa EL104A160111 (febbraio 2016) corrisponderà a scadenza un premio pari a 0,75%.

20A00673

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di dicembre 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

ALLEGATO *1*

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2018	Dicembre	102,1	1,00	1,8
2018	*Media*	*102,1*		
2019	Gennaio	102,2	0,70	1,6
	Febbraio	102,3	0,80	1,3
	Marzo	102,5	0,80	1,5
	Aprile	102,6	0,90	1,3
	Maggio	102,7	0,70	1,6
	Giugno	102,7	0,50	1,7
	Luglio	102,7	0,20	1,7
	Agosto	103,2	0,30	1,8
	Settembre	102,5	0,10	1,4
	Ottobre	102,4	0,00	1,5
	Novembre	102,3	0,10	1,5
	Dicembre	102,5	0,40	1,4
2019	*Media*	*102,6*		

ALLEGATO *2*

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975 (Tabella 1).

Tabella 1 - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2019 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2019=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1976=100	**base dicembre 1977=100**	**base dicembre 1978=100**	**base dicembre 1979=100**	**base dicembre 1980=100**	**base dicembre 1981=100**	**base dicembre 1982=100**	**base dicembre 1983=100**	**base dicembre 1984=100**
dicembre 1976	100,0								
dicembre 1977	114,9	100,0							
dicembre 1978	128,6	111,9	100,0						
dicembre 1979	154,0	134,0	119,8	100,0					
dicembre 1980	186,5	162,2	145,0	121,1	100,0				
dicembre 1981	219,8	191,2	170,9	142,7	117,9	100,0			
dicembre 1982	255,6	222,4	198,8	166,0	137,1	116,3	100,0		
dicembre 1983	288,2	250,8	224,2	187,2	154,6	131,2	112,8	100,0	
dicembre 1984	313,6	272,9	243,9	203,6	168,2	142,7	122,7	108,8	100,0
dicembre 1985	340,5	296,3	264,9	221,1	182,6	154,9	133,2	118,1	108,6
dicembre 1986	355,3	309,1	276,3	230,7	190,6	161,7	139,0	123,2	113,3
dicembre 1987	373,3	324,9	290,4	242,4	200,2	169,9	146,1	129,5	119,1
dicembre 1988	393,8	342,6	306,3	255,7	211,2	179,2	154,0	136,6	125,6
dicembre 1989	419,4	364,9	326,2	272,3	225,0	190,9	164,1	145,5	133,7
dicembre 1990	446,2	388,2	347,0	289,7	239,3	203,0	174,5	154,8	142,3
dicembre 1991	473,2	411,6	368,0	307,2	253,7	215,3	185,1	164,1	150,9
dicembre 1992	495,6	431,2	385,5	321,8	265,8	225,5	193,9	171,9	158,0
dicembre 1993	515,4	448,4	400,9	334,7	276,4	234,5	201,6	178,8	164,4
dicembre 1994	536,3	466,6	417,1	348,2	287,6	244,0	209,8	186,1	171,0
dicembre 1995	567,5	493,7	441,3	368,4	304,3	258,2	221,9	196,9	180,9
dicembre 1996	581,9	506,3	452,6	377,9	312,1	264,8	227,6	201,9	185,6
dicembre 1997	590,8	514,0	459,5	383,6	316,9	268,8	231,1	205,0	188,4
dicembre 1998	599,8	521,8	466,4	389,4	321,7	272,9	234,6	208,0	191,2
dicembre 1999	612,5	532,9	476,4	397,7	328,5	278,7	239,6	212,5	195,3
dicembre 2000	629,1	547,4	489,3	408,5	337,4	286,3	246,1	218,2	200,6
dicembre 2001	643,6	559,9	500,5	417,9	345,1	292,8	251,7	223,3	205,2
dicembre 2002	660,7	574,9	513,9	429,0	354,4	300,7	258,4	229,2	210,7
dicembre 2003	675,8	587,9	525,5	438,7	362,4	307,4	264,3	234,4	215,5
dicembre 2004	687,4	598,1	534,6	446,3	368,7	312,8	268,9	238,5	219,2
dicembre 2005	700,6	609,6	545,0	454,9	375,8	318,8	274,1	243,1	223,4
dicembre 2006	712,3	619,8	554,0	462,5	382,0	324,1	278,6	247,1	227,1
dicembre 2007	731,2	636,2	568,7	474,7	392,2	332,7	286,0	253,6	233,2
dicembre 2008	746,2	649,2	580,4	484,5	400,2	339,5	291,9	258,9	237,9
dicembre 2009	753,4	655,5	586,0	489,2	404,1	342,8	294,7	261,4	240,2
dicembre 2010	767,8	668,1	597,2	498,5	411,8	349,4	300,3	266,3	244,8
dicembre 2011	780,1	685,7	613,0	511,7	422,7	360,5	309,9	274,8	252,6
dicembre 2012	798,8	702,2	627,7	524,0	432,8	369,1	317,3	281,4	258,7
dicembre 2013	803,3	706,2	631,2	527,0	435,3	371,2	319,1	283,0	260,1
dicembre 2014	802,6	705,5	630,7	526,5	434,9	370,9	318,8	282,8	259,9
dicembre 2015	802,6	705,5	630,7	526,5	434,9	370,9	318,8	282,8	259,9
dicembre 2016	805,7	708,3	633,1	528,6	436,6	372,3	320,1	283,9	260,9
dicembre 2017	812,1	713,9	638,2	532,8	440,1	375,3	322,6	286,1	263,0
dicembre 2018	820,2	721,0	644,5	538,0	444,4	379,0	325,8	289,0	265,6
dicembre 2019	823,4	723,8	647,0	540,2	446,2	380,5	327,1	290,1	266,6

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2019 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2019=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1985=100	base dicembre 1986=100	base dicembre 1987=100	base dicembre 1988=100	base dicembre 1989=100	base dicembre 1990=100	base dicembre 1991=100	base dicembre 1992=100	base dicembre 1993=100
dicembre 1985	100,0								
dicembre 1986	104,3	100,0							
dicembre 1987	109,7	105,1	100,0						
dicembre 1988	115,6	110,8	105,5	100,0					
dicembre 1989	123,2	118,1	112,3	106,6	100,0				
dicembre 1990	131,0	125,6	119,5	113,3	106,4	100,0			
dicembre 1991	138,9	133,2	126,7	120,2	112,8	106,0	100,0		
dicembre 1992	145,6	139,5	132,7	125,9	118,2	111,1	104,8	100,0	
dicembre 1993	151,4	145,1	138,0	130,9	122,9	115,5	108,9	104,0	100,0
dicembre 1994	157,5	150,9	143,6	136,2	127,9	120,2	113,4	108,2	104,1
dicembre 1995	166,6	159,7	152,0	144,1	135,3	127,2	119,9	114,5	110,1
dicembre 1996	170,9	163,8	155,9	147,8	138,7	130,4	123,0	117,4	112,9
dicembre 1997	173,5	166,3	158,2	150,0	140,9	132,4	124,9	119,2	114,6
dicembre 1998	176,1	168,8	160,6	152,3	143,0	134,4	126,8	121,0	116,4
dicembre 1999	179,9	172,4	164,0	155,5	146,0	137,3	129,5	123,6	118,8
dicembre 2000	184,8	177,1	168,5	159,8	150,0	141,0	133,0	126,9	122,1
dicembre 2001	189,0	181,1	172,4	163,4	153,4	144,3	136,0	129,8	124,9
dicembre 2002	194,0	186,0	177,0	167,8	157,5	148,1	139,7	133,3	128,2
dicembre 2003	198,4	190,2	181,0	171,6	161,1	151,5	142,8	136,3	131,1
dicembre 2004	201,9	193,5	184,1	174,6	163,9	154,1	145,3	138,7	133,4
dicembre 2005	205,8	197,2	187,7	177,9	167,1	157,1	148,1	141,4	136,0
dicembre 2006	209,2	200,5	190,8	180,9	169,8	159,7	150,6	143,7	138,2
dicembre 2007	214,7	205,8	195,8	185,7	174,3	163,9	154,6	147,5	141,9
dicembre 2008	219,1	210,0	199,8	189,5	177,9	167,3	157,7	150,5	144,8
dicembre 2009	221,2	212,0	201,8	191,3	179,6	168,9	159,2	152,0	146,2
dicembre 2010	225,5	216,1	205,6	195,0	183,1	172,1	162,3	154,9	149,0
dicembre 2011	232,6	223,0	212,2	201,2	188,9	177,6	167,4	159,8	153,7
dicembre 2012	238,2	228,3	217,3	206,0	193,4	181,8	171,5	163,7	157,4
dicembre 2013	239,6	229,6	218,5	207,2	194,5	182,9	172,4	164,6	158,3
dicembre 2014	239,4	229,4	218,3	207,0	194,3	182,7	172,3	164,4	158,1
dicembre 2015	239,4	229,4	218,3	207,0	194,3	182,7	172,3	164,4	158,1
dicembre 2016	240,3	230,3	219,2	207,8	195,1	183,4	172,9	165,1	158,8
dicembre 2017	242,2	232,1	220,9	209,5	196,6	184,9	174,3	166,4	160,0
dicembre 2018	244,6	234,4	223,1	211,5	198,6	186,7	176,0	168,1	161,6
dicembre 2019	245,6	235,4	224,0	212,4	199,4	187,4	176,7	168,7	162,2

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2019 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2019=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1994=100	base dicembre 1995=100	base dicembre 1996=100	base dicembre 1997=100	base dicembre 1998=100	base dicembre 1999=100	base dicembre 2000=100	base dicembre 2001=100	base dicembre 2002=100
dicembre 1994	100,0								
dicembre 1995	105,8	100,0							
dicembre 1996	108,5	102,6	100,0						
dicembre 1997	110,2	104,1	101,5	100,0					
dicembre 1998	111,8	105,7	103,1	101,5	100,0				
dicembre 1999	114,2	107,9	105,2	103,7	102,1	100,0			
dicembre 2000	117,3	110,9	108,1	106,5	104,9	102,7	100,0		
dicembre 2001	120,0	113,4	110,6	108,9	107,3	105,1	102,3	100,0	
dicembre 2002	123,2	116,5	113,5	111,8	110,2	107,9	105,0	102,7	100,0
dicembre 2003	126,0	119,1	116,1	114,4	112,7	110,3	107,4	105,0	102,3
dicembre 2004	128,2	121,1	118,1	116,3	114,6	112,2	109,3	106,8	104,0
dicembre 2005	130,7	123,5	120,4	118,6	116,8	114,4	111,4	108,9	106,0
dicembre 2006	132,8	125,5	122,4	120,6	118,8	116,3	113,2	110,7	107,8
dicembre 2007	136,3	128,9	125,6	123,8	121,9	119,4	116,2	113,6	110,7
dicembre 2008	139,1	131,5	128,2	126,3	124,4	121,8	118,6	115,9	112,9
dicembre 2009	140,5	132,8	129,5	127,5	125,6	123,0	119,8	117,1	114,0
dicembre 2010	143,2	135,3	131,9	130,0	128,0	125,4	122,0	119,3	116,2
dicembre 2011	147,7	139,6	136,1	134,1	132,1	129,3	125,9	123,1	119,9
dicembre 2012	151,3	143,0	139,4	137,3	135,3	132,4	128,9	126,1	122,8
dicembre 2013	152,1	143,8	140,2	138,1	136,0	133,2	129,7	126,8	123,5
dicembre 2014	152,0	143,6	140,0	138,0	135,9	133,1	129,6	126,6	123,4
dicembre 2015	152,0	143,6	140,0	138,0	135,9	133,1	129,6	126,6	123,4
dicembre 2016	152,6	144,2	140,6	138,0	136,4	133,6	130,1	127,1	123,8
dicembre 2017	153,8	145,4	141,7	140,0	137,5	134,7	131,1	128,2	124,8
dicembre 2018	155,3	146,8	143,1	141,0	138,9	136,0	132,4	129,4	126,1
dicembre 2019	155,9	147,4	143,7	142,0	139,4	136,5	132,9	129,9	126,6

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2019 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2019=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 2003=100	base dicembre 2004=100	base dicembre 2005=100	base dicembre 2006=100	base dicembre 2007=100	base dicembre 2008=100	base dicembre 2009=100	base dicembre 2010=100	base dicembre 2011=100
dicembre 2003	100,0								
dicembre 2004	101,7	100,0							
dicembre 2005	103,7	101,9	100,0						
dicembre 2006	105,4	103,6	101,7	100,0					
dicembre 2007	108,2	106,4	104,4	102,6	100,0				
dicembre 2008	110,4	108,6	106,5	104,8	102,0	100,0			
dicembre 2009	111,5	109,6	107,5	105,8	103,0	101,0	100,0		
dicembre 2010	113,6	111,7	109,6	107,8	105,0	102,9	101,9	100,0	
dicembre 2011	117,2	115,2	113,1	111,2	108,3	106,2	105,1	103,2	100,0
dicembre 2012	120,1	118,0	115,8	113,9	110,9	108,7	107,7	105,7	102,4
dicembre 2013	120,7	118,7	116,4	114,5	111,6	109,3	108,3	106,2	103,0
dicembre 2014	120,6	118,6	116,3	114,4	111,5	109,2	108,2	106,1	102,9
dicembre 2015	120,6	118,6	116,3	114,4	111,5	109,2	108,2	106,1	102,9
dicembre 2016	121,1	119,0	116,8	114,9	111,9	109,7	108,6	106,6	103,3
dicembre 2017	122,1	120,0	117,7	115,8	112,8	110,5	109,5	107,4	104,1
dicembre 2018	123,3	121,2	118,9	116,9	113,9	111,6	110,6	108,5	105,1
dicembre 2019	123,7	121,7	119,3	117,4	114,4	112,1	111,0	108,9	105,6

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1976-2019 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2019=100 (a)

	Indici							
	base dicembre 2012=100	base dicembre 2013=100	base dicembre 2014=100	base dicembre 2015=100	base dicembre 2016=100	base dicembre 2017=100	base dicembre 2018=100	base dicembre 2018=100
dicembre 2012	100,0							
dicembre 2013	100,6	100,0						
dicembre 2014	100,5	99,9	100,0					
dicembre 2015	100,5	99,9	100,0	100,0				
dicembre 2016	100,9	100,3	100,4	100,4	100,0			
dicembre 2017	101,7	101,1	101,2	101,2	100,8	100,0		
dicembre 2018	102,7	102,1	102,2	102,2	101,8	102,2	100,0	
dicembre 2019	103,1	102,5	102,6	102,6	102,2	101,4	100,4	100,0

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

Ai sensi dell'art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art.24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica. Pertanto nella Tabella 2 si riportano le variazioni percentuali tra gli indici di dicembre per periodi a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno.

Tabella 2 - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1985	dicembre 1986	dicembre 1987	dicembre 1988	dicembre 1989	dicembre 1990	dicembre 1991	dicembre 1992	dicembre 1993
dicembre 1976	213,0	226,5	243,2	262,0	285,3	310,1	334,9	355,6	373,7
dicembre 1977	172,4	184,2	198,7	215,0	253,3	256,9	278,4	296,4	312,2
dicembre 1978	143,5	154,0	167,0	181,6	199,8	219,0	238,2	254,3	268,4
dicembre 1979	103,3	112,1	123,0	135,1	150,3	166,4	182,4	195,8	207,6
dicembre 1980	67,9	75,2	84,1	94,2	106,7	120,0	133,2	144,3	154,1
dicembre 1981	42,5	48,6	56,3	64,8	75,4	86,7	97,9	107,3	115,6
dicembre 1982	22,5	27,8	34,3	41,7	50,8	60,5	70,1	78,2	85,3
dicembre 1983	8,6	13,3	19,1	25,6	33,7	42,3	50,9	58,1	64,4

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1994	dicembre 1995	dicembre 1996	dicembre 1997	dicembre 1998	dicembre 1999	dicembre 2000	dicembre 2001	dicembre 2002
dicembre 1976	392,9	421,5	434,9	443,0	451,2	463,0	478,2	491,5	507,3
dicembre 1977	328,9	353,8	365,4	372,5	379,6	389,8	403,1	414,6	428,4
dicembre 1978	283,3	305,6	316,0	322,3	328,7	337,8	349,7	360,0	372,3
dicembre 1979	220,0	238,6	247,3	252,6	257,9	265,5	275,5	284,1	294,3
dicembre 1980	164,3	179,7	186,9	191,2	195,6	201,9	210,1	217,2	225,7
dicembre 1981	124,3	137,3	143,4	147,1	150,8	156,2	163,1	169,2	176,3
dicembre 1982	92,8	104,0	109,2	112,4	115,6	120,2	126,2	131,4	137,5
dicembre 1983	71,0	80,9	85,6	88,4	91,2	95,3	100,6	105,2	110,7

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2003	dicembre 2004	dicembre 2005	dicembre 2006	dicembre 2007	dicembre 2008	dicembre 2009	dicembre 2010	dicembre 2011
dicembre 1976	521,1	531,7	544,0	554,7	572,1	585,8	592,5	605,7	616,9
dicembre 1977	440,4	449,7	460,3	469,7	484,7	496,7	502,5	514,0	530,2
dicembre 1978	383,0	391,3	400,9	409,2	422,7	433,4	438,6	448,9	463,3
dicembre 1979	303,3	310,2	318,2	325,1	336,4	345,3	349,6	358,2	370,3
dicembre 1980	233,1	238,8	245,4	251,2	260,4	267,8	271,4	278,5	288,5
dicembre 1981	182,6	187,5	193,0	197,9	205,8	212,1	215,1	221,1	231,4
dicembre 1982	142,9	147,1	151,9	156,1	162,9	168,3	170,9	176,0	184,9
dicembre 1983	115,5	119,2	123,4	127,2	133,2	137,9	140,2	144,8	152,6

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2012	dicembre 2013	dicembre 2014	dicembre 2015	dicembre 2016	dicembre 2017	dicembre 2018	dicembre 2019
dicembre 1976	634,2	638,2	637,6	637,6	640,4	646,4	653,8	656,6
dicembre 1977	545,5	548,9	548,5	548,5	550,9	556,2	562,7	565,2
dicembre 1978	476,9	480,0	479,6	479,6	481,8	486,5	492,3	494,5
dicembre 1979	381,7	384,3	383,9	383,9	385,8	389,7	394,5	396,4
dicembre 1980	297,9	300,0	299,7	299,7	301,3	304,5	308,5	310,0
dicembre 1981	239,4	241,3	241,0	241,0	242,3	245,1	248,5	249,8
dicembre 1982	191,8	193,4	193,2	193,2	194,3	196,7	199,6	200,7
dicembre 1983	158,7	160,1	159,9	159,9	160,9	163,0	165,6	166,6

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

20A00571

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Bodrum (Turchia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Sinan Kiziltan, vice Console onorario in Bodrum (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Izmir;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Izmir;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Izmir delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Izmir;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Izmir e restituzione al Consolato d'Italia in Izmir delle ricevute di avvenuta consegna;

k) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Izmir della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Izmir, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

l) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Izmir;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Izmir;

n) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Izmir dello schedario dei connazionali residenti;

o) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A00568

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Corfù (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Federico Valsamis, Console onorario in Corfù (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità, presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A00569

MINISTERO DELLA DIFESA

Adozione del decreto 26 novembre 2019 di approvazione della convenzione stipulata in data 11 novembre 2019 tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce rossa italiana, avente ad oggetto la corresponsione, da parte dell'amministrazione militare, del contributo finanziario per la prestazione, da parte dei Corpi ausiliari, delle funzioni ausiliarie alle Forze armate.

Si comunica che sul sito web istituzionale del Ministero della difesa https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/direttacollaborazioneministro/Pagine/Attiamministrativigenerali.aspx è stato pubblicato il decreto del Ministro della difesa 26 novembre 2019 di approvazione della convenzione stipulata in data 11 novembre 2019 tra il Ministro della difesa e l'Associazione della Croce rossa italiana, avente ad oggetto la corresponsione, da parte dell'amministrazione militare, del contributo finanziario per la prestazione, da parte dei Corpi ausiliari, delle funzioni ausiliarie alle forze armate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

20A00578

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili

Estratto del d.d. 23 gennaio 2020 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 30 settembre 2019, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori:

Moiso Giulia notaio residente nel Comune di Montechiaro d'Asti (D.N. di Asti) è trasferito nel Comune di Asti (D.N. di Asti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ceci Umberto Maria notaio residente nel Comune di Brindisi (D.N. di Brindisi) è trasferito nel Comune di Bari (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Covelli Giorgia notaio residente nel Comune di Andria (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Bari (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Curci Giuseppe Alessandro notaio residente nel Comune di Vernole (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Noci (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cea Pietro Domenico notaio residente nel Comune di Leverano (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Palo del Colle (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Covella Antonio notaio residente nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Sammichele di Bari (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mazzoleni Andrea notaio residente nel Comune di Clusone (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Meravini Maria Alessandra notaio residente nel Comune di Borgo Virgilio (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ronza Giuliano notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Treviolo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maselli Enrico notaio residente nel Comune di Volpiano (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Ivrea (D.N.R. di Biella e Ivrea) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Montalti Giuseppe notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di San Giovanni in Persiceto (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Massa Marco notaio residente nel Comune di San Giorgio Bigarello (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barucco Andrea notaio residente nel Comune di Collio (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Castegnato (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Milesi Andrea notaio residente nel Comune di Bagolino (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Travagliato (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Perreca Michael notaio residente nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Guspini (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Loveri Bianca Maria notaio residente nel Comune di Livorno (D.N. di Livorno) è trasferito nel Comune di Arpino (D.N. di Cassino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Perna Alessandro notaio residente nel Comune di San Salvo (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) è trasferito nel Comune di Atina (D.N. di Cassino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Manzi Paolo notaio residente nel Comune di Porcari (D.N. di Lucca) è trasferito nel Comune di Isola del Liri (D.N. di Cassino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bevilacqua Sara notaio residente nel Comune di Notaresco (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Mignano Monte Lungo (D.N. di Cassino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Muscarà Paola notaio residente nel Comune di Valguarnera Caropepe (D.N.R. di Enna e Nicosia) è trasferito nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nicolosi Guglielmo notaio residente nel Comune di Vado Ligure (D.N. di Savona) è trasferito nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Reina Rachele notaio residente nel Comune di Leonforte (D.N.R. di Enna e Nicosia) è trasferito nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grasso Andrea notaio residente nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Giarre (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spitaleri Davide Scipione Maria notaio residente nel Comune di Vizzini (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Paterno' (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caspani Roberto notaio residente nel Comune di Calolziocorte (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Como (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cattaneo Alessio notaio residente nel Comune di Piacenza (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di Lecco (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Benedetto Federica notaio residente nel Comune di San Severo (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Rovellasca (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pirrò Serena notaio residente nel Comune di Fuscaldo (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) è trasferito nel Comune di Cosenza (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rosignuolo Raffaello notaio residente nel Comune di Spezzano Albanese (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) è trasferito nel Comune di Cosenza (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bruno Moreno notaio residente nel Comune di Amantea (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) è trasferito nel Comune di Mendicino (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mancini Elena notaio residente nel Comune di Pelago (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Del Freo Tommaso notaio residente nel Comune di Firenze (D.N.R. Firenze Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Signa (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cerreoni Sara notaio residente nel Comune di Gambettola (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Cesena (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Costabile Emilia notaio residente nel Comune di Urbania (D.N.R. di Pesaro e Urbino) è trasferito nel Comune di Riccione (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sensi Costanza notaio residente nel Comune di Roccastrada (D.N. di Grosseto) è trasferito nel Comune di Grosseto (D.N. di Grosseto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capoccetti Angela notaio residente nel Comune di L'Aquila (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Avezzano (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Ciommo Claudia notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Latina (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Manco Giulia Ester notaio residente nel Comune di Salice Salentino (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Taviano (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Alessandrini Calisti Alessandro notaio residente nel Comune di Civitanova Marche (D.N.R. di Macerata e Camerino) è trasferito nel Comune di Macerata (D.N.R. di Macerata e Camerino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Galante Marco notaio residente nel Comune di Montescaglioso (D.N. di Matera) è trasferito nel Comune di Policoro (D.N. di Matera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Minniti Antonino Nicola Maria notaio residente nel Comune di Lipari (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) è trasferito nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Magni Massimo notaio residente nel Comune di Cameri (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Barlassina (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Calabria Luca notaio residente nel Comune di Calcio (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Bovisio-Masciago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Magnano San Lio Luigi notaio residente nel Comune di Varzi (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Cassina de' Pecchi (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vulcano Giandomenico notaio residente nel Comune di Pescarolo ed Uniti (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Cesano Boscone (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spadavecchia Valeria notaio residente nel Comune di Vigevano (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Cologno Monzese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vassallo Gioacchino notaio residente nel Comune di Cassano Magnago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Gallarate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spezzano Alessandro notaio residente nel Comune di Bresso (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Garbagnate Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Della Croce Giulio notaio residente nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Moroni Edoardo Maria notaio residente nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pizzo Andrea notaio residente nel Comune di Bussero (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ricci Mila notaio residente nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vismara Luigi Achille notaio residente nel Comune di Paderno Dugnano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Furfaro Vittoria notaio residente nel Comune di Castel Mella (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Novate Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tascillo Marcello notaio residente nel Comune di Rottofreno (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di Novate Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Apostolo Diego notaio residente nel Comune di Candia Lomellina (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Opera (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gelfi Gioia Maria notaio residente nel Comune di Vercelli (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Pieve Emanuele (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Martino Cristiana notaio residente nel Comune di Biella (D.N.R. di Biella e Ivrea) è trasferito nel Comune di Pioltello (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Franchi Urbano notaio residente nel Comune di Bozzolo (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sinisi Gaia notaio residente nel Comune di Voghera (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trivigno Maria Grazia notaio residente nel Comune di Caravaggio (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bellini Silvia notaio residente nel Comune di Castel San Giovanni (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di San Giuliano Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caputo Alessandra notaio residente nel Comune di Sergnano (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Segrate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bicchi Leone Alberto Maria notaio residente nel Comune di Godiasco (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Senago (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

della Volpe Ferdinando notaio residente nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Benevento Valeria notaio residente nel Comune di Vercelli (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Solaro (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Maio Francesco notaio residente nel Comune di Pandino (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giannini Andrea notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Roncoroni Carlo notaio residente nel Comune di Clusone (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Donato Consuelo notaio residente nel Comune di Castelvetro di Modena (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Modena (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iacuzzo Domenico Leonardo Junior notaio residente nel Comune di Bertinoro (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Modena (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caputo Angela notaio residente nel Comune di Caivano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Afragola (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mattera Fortunata notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Barano d'Ischia (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bandieramonte Francesco notaio residente nel Comune di Grumo Nevano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Frattamaggiore (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Taccone Nicola notaio residente nel Comune di Avezzano (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Giugliano in Campania (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Iorio Giovanni notaio residente nel Comune di Ischia (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Prattico Werilda notaio residente nel Comune di Arce (D.N. di Cassino) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romano Carmine notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Pomigliano d'Arco (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Adamo Laura notaio residente nel Comune di Ribera (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Puglisi Stefano notaio residente nel Comune di Marineo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scalisi Manuela notaio residente nel Comune di Gibellina (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Vitale Carmelo notaio residente nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Partinico (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Baratto Valentina notaio residente nel Comune di Cerano (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Cassolnovo (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pettinacci Giulia notaio residente nel Comune di Gualdo Tadino (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Assisi (D.N. di Perugia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ceccarani Giulia notaio residente nel Comune di Assisi (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Perugia (D.N. di Perugia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tortorella Beatrice notaio residente nel Comune di San Giuliano Terme (D.N. di Pisa) è trasferito nel Comune di Pisa (D.N. di Pisa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vicari Attilio notaio residente nel Comune di Ispica (D.N.R. di Ragusa e Modica) è trasferito nel Comune di Modica (D.N.R. di Ragusa e Modica) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gentile Paolo notaio residente nel Comune di Ravenna (D.N. di Ravenna) è trasferito nel Comune di Lugo (D.N. di Ravenna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Sanctis Federica notaio residente nel Comune di Mondavio (D.N.R. di Pesaro e Urbino) è trasferito nel Comune di Albano Laziale (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ramondelli Gianluca notaio residente nel Comune di Amatrice (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Anguillara Sabazia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Poltronieri Daniele notaio residente nel Comune di Villasor (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Ariccia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mele Silvia notaio residente nel Comune di Campli (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Cave (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Russo Domenico notaio residente nel Comune di Terni (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Lanuvio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vitarelli Daniele notaio residente nel Comune di Tagliacozzo (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Rocca Priora (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bruno Claudio notaio residente nel Comune di Crotone (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capasso Clara notaio residente nel Comune di Terni (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dalmazio Tarantino Angela notaio residente nel Comune di Castrolibero (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) è trasferito con riserva nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Greco Vincenzo Davide notaio residente nel Comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Manfredonia Martina notaio residente nel Comune di Grosseto (D.N. di Grosseto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Miccadei Caterina notaio residente nel Comune di Frascati (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Moroni Francesco notaio residente nel Comune di Nettuno (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Stivanello Gussoni Maria Diamante notaio residente nel Comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rossano Luca notaio residente nel Comune di Subiaco (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Valmontone (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bartolucci Carla notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Velletri (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Wurzer Michele notaio residente nel Comune di Legnago (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Castelmassa (D.N. di Rovigo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Quota Davide notaio residente nel Comune di Taglio di Po (D.N. di Rovigo) è trasferito nel Comune di Rovigo (D.N. di Rovigo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cante Giuseppina notaio residente nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) è trasferito nel Comune di Scafati (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Baldascino Giovanna notaio residente nel Comune di Capua (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Aversa (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paciello Giovanna notaio residente nel Comune di Carinola (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Piedimonte Matese (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Matano Enrico notaio residente nel Comune di Sessa Aurunca (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Francese Elena notaio residente nel Comune di Savona (D.N. di Savona) è trasferito nel Comune di Varazze (D.N. di Savona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cannata Desiree notaio residente nel Comune di Melilli (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Augusta (D.N. di Siracusa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ieva Federico notaio residente nel Comune di Otranto (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Trani (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Buscarino Noemj notaio residente nel Comune di Porto Empedocle (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) è trasferito nel Comune di Mazara del Vallo (D.N.R. di Trapani e Marsala) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Galfano Silvia notaio residente nel Comune di Santa Margherita di Belice (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) è trasferito nel Comune di Mazara del Vallo (D.N.R. di Trapani e Marsala) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mustacchi Nicolò notaio residente nel Comune di Udine (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di Trieste (D.N. di Trieste) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Angelo Francesca notaio residente nel Comune di San Daniele del Friuli (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di Udine (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Porceddu Cilione Alessio notaio residente nel Comune di Lavagno (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zanini Raffaella notaio residente nel Comune di Arcugnano (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Lonigo (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capotosti Serena notaio residente nel Comune di Bassano del Grappa (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rossetti Marta notaio residente nel Comune di L'Aquila (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Poggio Mirteto (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

20A00628

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 16 gennaio 2020, n. 10088 - Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

A seguito della revisione della disciplina attuativa degli interenti per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, operata con decreto ministeriale 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 16 gennaio 2020, n. 10088 sono state fornite le indicazioni di dettaglio per l'applicazione della nuova disciplina e per la presentazione delle domande di agevolazione.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

20A00577

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-024) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.